

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»

ART. 1 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)	4
ART. 2 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)	4
ART. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR	6
ART. 4 (Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)	9
ART. 5 (Misure in materia in materia di regimi amministrativi).....	10
ART. 6 (Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)	11
ART. 7 (Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)	12
ART. 8 (Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)	15
ART. 9 (Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale).....	15
ART 10 (Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)	15
ART. 11 (Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)	17
ART. 12 (Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)	22
ART. 13 (Misure urgenti di semplificazione in materia di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili nonché in materia di installazione di impianti e reti).....	23
ART. 14 (Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti).....	25

ART. 15	
(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare).....	27
ART. 16	
(Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR).....	27
ART. 17	
(Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR).....	31
ART. 18	
(Misure urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR).....	33
ART. 19	
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito).....	34
ART. 20	
(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione per l’attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)	37
ART. 21	
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell’Investimento 1.7 «Borse di studio per l’accesso all’università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)..	38
ART. 22	
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l’attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR).....	42
ART. 23	
(Istituzione di Asset Ferroviari Italiani S.p.A. – AFI in attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)	44
ART. 24	
(Disposizioni in materia di investimenti ferroviari relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)	46
ART. 25	
(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico –	

attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR).....	50
ART. 26	
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)	51
ART. 27	
(Disciplina dei crediti di imposta relativi agli investimenti – attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR e dell'Investimento 1.5 «Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)» della Missione 5 – Componente 3 del PNRR).....	53
ART. 28	
(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)	54
ART. 29	
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)	55
ART. 30	
(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione).....	57
ART. 31	
(Disposizioni finanziarie).....	61
ART. 32	
(Clausola di salvaguardia)	62
ART. 33	
(Entrata in vigore).....	62

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

ART. 1

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

La disposizione normativa in esame è volta a consentire il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne la definitiva attuazione, e, a tal fine, chiarisce il meccanismo volto a definire il tracciamento dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi.

In tale ottica, continua altresì a trovare applicazione l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Le previsioni contenute nel presente articolo hanno natura meramente ordinamentale e, conseguentemente, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti prescritti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.

ART. 2

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il tempestivo ed efficace conseguimento dei traguardi e degli obiettivi relativi ai progetti di investimento e alle riforme inclusi nel PNRR nonché l'efficiente gestione delle operazioni di rendicontazione e di formalizzazione delle residue richieste di pagamento alla Commissione europea entro i termini fissati dalla normativa eurounitaria.

In tale contesto, il **comma 1**, in primo luogo, proroga al 31 dicembre 2026, laddove la relativa scadenza sia anteriore a tale, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti in relazione alla Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero delle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la proroga di detti contratti avviene a valere sulle risorse già stanziata a legislazione vigente per il conferimento degli incarichi *de quibus* fino alla data del 31 dicembre 2026 e, in particolare, dalle previsioni normative istitutive della Struttura di Missione PNRR (articolo 2 del decreto – legge n. 13 del 2023) e delle Unità di missione (o struttura dirigenziale equivalente) presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR (articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021).

Il **comma 2**, modificando l'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, proroga fino al 31 dicembre 2026 la durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 3 assicura la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 2, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2026, prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 4**, relativamente alla gestione delle risorse assegnate all'Unità di Missione PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad estendere l'ambito delle spese autorizzate anche ad attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.

Tale disposizione introduce una modifica di carattere tecnico-funzionale, che non incide sul quadro complessivo delle risorse già stanziata, ma ne consente un impiego più razionale ed efficiente. L'obiettivo è assicurare che le risorse assegnate possano effettivamente sostenere tutte le attività funzionali al presidio e alla corretta attuazione del PNRR, ivi incluse quelle di tipo operativo, logistico, organizzativo, istituzionale e relazionale.

Conseguentemente, le previsioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare progetti sperimentali finalizzati alla digitalizzazione e all'innovazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, a supporto delle stazioni appaltanti (in coerenza con la Missione 1, Componente 1, Investimento 1.10 del PNRR). L'autorizzazione di spesa è definita nel limite massimo di 5 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle economie di spesa realizzatesi nell'ambito degli interventi PNRR relativi alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.4.2 e alla Missione 7, Investimento 11. Tali economie derivano da ribassi d'asta e minori spese accertate nelle procedure di affidamento per l'acquisto di materiale rotabile. Trattandosi di risorse già assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito della dotazione complessiva del PNRR, le stesse risultano disponibili e libere da impegni giuridici vincolanti. L'utilizzo di tali economie avviene nel rispetto delle procedure di gestione e rendicontazione previste per il PNRR, assicurando che la riprogrammazione delle risorse contribuisca al raggiungimento degli obiettivi trasversali di digitalizzazione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, configurandosi come una riallocazione di risorse già stanziata e previste nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Il **comma 6** è volto ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile, validazione delle rendicontazioni e monitoraggio procedurale degli interventi rientranti nella Missione 3, Componente 1 (Infrastrutture ferroviarie), del PNRR. Nello specifico, la norma autorizza la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026 per potenziare le strutture preposte ai controlli di II livello e al monitoraggio fisico-finanziario degli investimenti.

L'onere complessivo, quantificato in euro 700.000 per l'anno 2026, è stato determinato ipotizzando l'acquisizione di servizi di supporto specialistico esterno necessari per far fronte al picco di attività di rendicontazione previsto nell'esercizio 2026 (fase conclusiva di numerosi interventi PNRR).

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 700.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A), relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nel bilancio triennale 2025-2027. Il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità e la copertura non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Il **comma 7** al fine di assicurare continuità nell'erogazione di adeguato supporto tecnico-operativo nella fase di gestione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi inclusi nel Piano, proroga fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR, tutti i vigenti accordi quadro, convenzioni e i contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud, di servizi di Demand e di PMO da erogare in favore delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga avviene alle medesime condizioni materiali e finanziarie già oggetto dell'iniziale aggiudicazione, pur nel limite massimo del 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

In termini finanziari, si segnala che l'estensione del 50% del *plafond* degli strumenti Consip non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i corrispondenti oneri finanziari saranno posti a carico, nei limiti della relativa disponibilità, dei quadri economici riferibili ai singoli accordi, convenzioni o contratti quadro oggetto di proroga.

Il **comma 8**, poi, consente a Consip S.p.A. di indire nuove procedure di gara per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro finalizzati all'affidamento, da parte delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, dei servizi applicativi in cloud, Demand e PMO.

In termini finanziari, gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono individuabili nei costi conseguenti alla conclusione di accordi, convenzioni e contratti quadro da parte di Consip S.p.A., che la stessa norma fissa nel limite massimo di 100.000.000,00 euro. Tale importo sarà coperto a valere sulle risorse riferibili all'Investimento 1.9 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, "*Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR*", finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia, che presenta, ai sopra riferiti fini, idonea disponibilità.

ART. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

L'articolo in commento, ai commi 1 e 2, è finalizzato a consentire al Dipartimento della funzione pubblica, nell'ottica della prosecuzione delle attività di attuazione del PNRR di propria competenza, l'utilizzo delle risorse non fruite tra quelle destinate al Sub-investimento 2.2.1 "*Assistenza tecnica a livello centrale e locale*" della misura M1C1,

A tali fini, al **comma 1** viene previsto che si provvede all'aggiornamento del riparto delle citate risorse mediante apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata).

Al **comma 2** poi si prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sia definite le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

In termini finanziari, si rappresenta che le predette disposizioni non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I successivi commi da 3 a 6 recano alcuni necessari interventi in materia di segretari comunali e provinciali, per garantire la continuità e l'efficienza amministrativa degli enti locali, specie quelli di piccole dimensioni, interessati dalla realizzazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il **comma 3** reca un intervento in materia di spesa per il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali. Nello specifico, si rende strutturale – attraverso l'eliminazione del limite temporale previsto – la previsione di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede che, per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del provvedimento, la spesa per il segretario non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Inoltre, la disposizione in esame amplia anche l'applicazione della disposizione a tutti i comuni, indipendentemente dalla circostanza che siano provvisti o meno del segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di eliminare tale disparità di trattamento.

Tanto premesso, la deroga prevista dal comma in rassegna non determina nuovi o maggiori aggravii a carico della finanza pubblica, considerando che opera, comunque, nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Le disposizioni di cui ai **commi 4, 5 e 6**, al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, sono volte a incrementare il numero delle iscrizioni (340) da effettuare in relazione al concorso pubblico indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 28269 del 18 novembre 2024.

Sotto il profilo finanziario, le previsioni di cui ai citati commi presentano oneri indiretti che saranno finanziati con l'adozione del DPCM in materia di assunzioni del personale delle amministrazioni centrali previsto a legislazione vigente. Ove tale DPCM autorizzerà le assunzioni per l'anno 2026, saranno pertanto inserite anche le assunzioni previste dalla presente proposta normativa.

I successivi **commi da 7 a 9** introducono alcune misure di particolare rilievo al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il PNRR.

Nello specifico, con il **comma 7** viene prorogata per tutta la durata del PNRR la possibilità di utilizzare le risorse destinate ai piccoli Comuni per procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR. Tale norma era già stata prorogata, per il solo anno 2023, dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023. Ciò, allo scopo di consentire che il contributo erogato ai piccoli Comuni possa essere impiegato anche nelle annualità successive, ma comunque entro il 31 dicembre 2026.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** introduce una serie di interventi necessari con riferimento al fondo di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 50 del 2022, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. In particolare, si prevede, alla **lett. a)** che il monitoraggio di tutte le progettualità oggetto di finanziamento sia gestito unicamente attraverso la piattaforma informatica e, alla **lett. b)**, la possibilità di utilizzo delle economie di progetto derivanti da interventi ultimati e collaudati per il completamento di altri interventi della medesima stazione appaltante, purché ricompresi nel Piano e cofinanziati dal PNRR o dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC).

Si tratta di disposizioni di natura meramente ordinamentale che, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni di cui al **comma 9**, poi, consentono l'impiego delle risorse non utilizzate nell'anno 2025 per garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei contributi PNRR assegnati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) del Ministero dell'Interno.

Al riguardo, sotto il profilo finanziario, si precisa che il presente comma contiene una mera imputazione di competenza finanziaria, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che trattasi di uno spostamento di risorse già previste nell'esercizio finanziario in corso. Le risorse non utilizzate e da conservare nel conto residui dell'esercizio successivo sono stimate pari a € 240.000,00.

Al commi 10 si prevede un incremento di dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha un onere complessivo di euro 311.490,89 per la posizione di livello generale e di euro 875.877,85 per le cinque posizioni di livello non generale.

Al comma 11 l'aumento della dotazione organica dei funzionari di categoria A per 130 unità ha un onere complessivo pari a 10.364.627.

Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono, pertanto, pari a complessivi euro 11.551.995,7 e, **al comma 12**, se ne prevede la copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si riportano di seguito i dettagli dei costi per singole unità.

PCM – Dirigente 1° Fascia	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzion e di posizione fissa	Retribuzion e di posizione variabile media	Retribuzion e di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 35,35% (32,70% su retribuzion e di risultato)	Trattamento fondamentale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (C)=(B*5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	Retribuzione totale pro capire lordo Stato – con incr. Contr. 3,78% CCNL 2019-2021, 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027
Coordinator e di ufficio	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	15.958,74	311.490,89

PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzion e di posizione fissa	Retribuzion e di posizione variabile media	Retribuzion e di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 35,35% (32,70% su retribuzion e di risultato)	Retribuzion e pro capite totale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (C)=(B*5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	Retribuzione totale pro capire lordo Stato – con incr. Contr. 3,78% CCNL 2019-2021, 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027
Dirigente II Fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,66	20.000,00	41.169,21	151.396,45	5.722,79	9.081,49	8.974,84	175.175,57

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mensilità	Indennità di Presidenza 12 mens. 70% per pers. di prestito	Totale	Oneri riflessi	Totale Retribuzion e totale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità – art. 15 CCNL) a.l. + Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzion e unitaria lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 B=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*3,78%	Retribuzion e totale pro capire lordo Stato – con incr. Contr. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024
A1 Ruolo	29.538,98	2.461,58	7.682,04	39.682,60	12.230,18	54.912,78	17.713,38	72.626,16	2.745,27	4.356,47	79.727,90

ART. 4

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché ad assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025.

Ciò, attraverso:

- una semplificazione nei procedimenti di aggiornamento dei provvedimenti già adottati, relativi a misure del PNRR che, a seguito della revisione di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, risultano modificate negli importi stanziati, nei cronoprogrammi o nella tipologia di interventi da realizzare (**comma 1**);
- una semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di partenariato pubblico-privato finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR (**comma 2**);
- la disciplina dei termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti, relativi a specifici interventi di protezione civile rilevanti nell'ambito del PNRR (**comma 3**);
- misure dirette a meglio definire gli effetti derivanti dal procedimento di superamento del dissenso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, chiarendo che le determinazioni adottate in sede di Consiglio dei ministri sono idonee a comporre, in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni dello Stato, tenendo luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari all'efficace prosecuzione della fase attuativa degli interventi PNRR (**comma 4**);
- la proroga dell'applicazione delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024 agli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dal PNRR in forza della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 (**comma 5**);

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- il **comma 1** si limita a prevedere semplificazioni in ordine alle modalità di aggiornamento dei provvedimenti relativi alle misure del PNRR al fine di tenere conto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio del 27 novembre 2025; conseguentemente si tratta di disposizione di natura meramente ordinamentale;
- il **comma 2** reca previsioni di natura meramente ordinamentale, stabilendo semplificazioni procedurali per i progetti di partenariato pubblico-privato;
- il **comma 3** assume natura ordinamentale, limitandosi a regolare i termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti, relativi a specifici interventi di protezione civile rilevanti nell'ambito del PNRR;

- il **comma 4** introduce una misura di mera semplificazione procedurale che non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica;
- il **comma 5** contiene una disposizione di natura ordinamentale, disponendo la proroga di previsioni semplificatorie ad una specifica categoria di interventi.

ART. 5

(Misure in materia in materia di regimi amministrativi)

L'intervento ha ad oggetto modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990) nonché previsioni volte ad assicurarne l'attuazione.

In particolare, il **comma 1, lett. a) e b)** rispettivamente, modifica l'articolo 14-*bis* e introduce, dopo l'articolo 14-*quinquies*, l'articolo 14-*sexies* della legge n. 241 del 1990, con l'obiettivo di rafforzare e sistematizzare l'istituto della conferenza di servizi "accelerata", già sperimentato con successo in via transitoria a partire dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), e oggetto di successive proroghe e modificazioni fino all'ultima, intervenuta con l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025. La norma rende strutturale una modalità di svolgimento della conferenza di servizi che si affianca alle altre previste dalla normativa vigente (modalità asincrona semplificata e modalità sincrona), ampliando gli strumenti a disposizione delle amministrazioni per una gestione più efficiente dei procedimenti autorizzativi. La disposizione introduce altresì il nuovo comma 7-*bis* all'articolo 14-*bis*, al fine di esplicitare che, in ogni caso, l'amministrazione procedente può scegliere di indire direttamente la conferenza decisoria in forma accelerata, ai sensi del nuovo articolo 14-*sexies*, fatti salvi i casi in cui in cui disposizioni di legge prescrivano la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14-*ter*. Tale previsione ha lo scopo di favorire una maggiore flessibilità procedurale e di accelerare i tempi decisionali nei procedimenti amministrativi.

L'articolo 14-*sexies*, di nuova introduzione, disciplina in via strutturale la conferenza di servizi accelerata, definendone le modalità operative.

Le modifiche introdotte determinano e rendono strutturali la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in quanto si prevede: **a)** che le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; **b)** lo svolgimento della conferenza con modalità esclusivamente telematiche: anche l'eventuale riunione della conferenza si svolge in modalità telematica e, quindi, non è necessaria la presenza fisica dei rappresentanti unici delle amministrazioni; **c)** il rafforzamento dell'obbligo di motivazione per le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, che, in caso di dissenso o non completo assenso, devono indicare le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con la quantificazione, laddove possibile, dei relativi costi. Le prescrizioni dovranno essere determinate in conformità ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.

Al comma 1, c) si introducono modifiche alla disciplina della l. n. 241 del 1990 e, in particolare, con riferimento al silenzio, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi prescritti, le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui al comma 1 rivestono carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 2 e 3** recano misure urgenti di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio. In particolare, si prevede al **comma 2** che la collocazione di insegne di esercizio di cui all'articolo 23 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23, nonché dei requisiti e criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. Si prevede altresì che la predetta SCIA deve essere corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato e che, qualora l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP del Comune deve inviare immediatamente la SCIA agli enti interessati, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali permane il vincolo dell'autorizzazione.

In tale contesto, il **comma 3** prevede che, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, una modulistica unica standardizzata per la collocazione delle predette insegne. Entro il medesimo termine di 120 giorni, è prevista altresì l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, di un apposito regolamento di modifica del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*, al fine di consentire la semplificazione della disciplina vigente e di adeguarla alle novità introdotte. Resta fermo, per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, il regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della strada. **Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno carattere di semplificazione procedimentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al contrario, le stesse appaiono suscettibili di generare risparmi di finanza pubblica per effetto del passaggio dal regime autorizzatorio a quello della SCIA.**

ART. 6

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

L'intervento prevede misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori.

In particolare, il **comma 1** prevede che scuole, università, comuni (e altre amministrazioni pubbliche) siano tenuti ad acquisire d'ufficio i dati ISEE per via telematica dall'INPS, l'accesso ai quali avviene in modo interoperabile attraverso i sistemi informativi già in uso alle amministrazioni coinvolte. **Pertanto, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

I commi 2, 3 e 4 modificano la disciplina della validità della carta d'identità elettronica (CIE) da rilasciare agli ultrasessantenni, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità.

Il **comma 2** stabilisce che, per chi ha almeno 70 anni al momento del rilascio, la CIE abbia validità cinquantennale e sia valida per l'espatrio, pur potendo l'interessato chiedere sempre un rinnovo dopo dieci anni per esigenze legate al certificato di autenticazione.

Il **comma 3** consente alle CIE già rilasciate a persone con almeno 70 anni di restare valide oltre la scadenza decennale, ma solo per il riconoscimento sul territorio nazionale e non per l'espatrio.

Il **comma 4** permette ai cittadini che hanno già compiuto 70 anni, alla data di entrata in vigore della legge, di richiedere il rinnovo anticipato della CIE dal 1° novembre 2026.

I commi 2, 3 e 4 rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** introduce una ulteriore modalità di rilascio della tessera elettorale personale in aggiunta al rilascio da parte del Comune. A tal fine, viene introdotto il nuovo art. 13- bis alla legge 30 aprile 1999, n. 120, che prevede che ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) renda disponibile la tessera elettorale ai cittadini che vi sono iscritti (comma 1) e dispone le modalità attuative di utilizzo della tessera digitale (comma 2).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché i relativi oneri trovano adeguata copertura nei fondi del PNRR.

Nello specifico, le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite ANPR, saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'art. 1, comma 306, della L. n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR e trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Il **comma 6** introduce una modifica all'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", al fine di rafforzare gli obblighi di tutela e trasparenza attualmente previsti in favore dei consumatori nella fase di attivazione dei servizi di connettività da postazione fissa (c.d. accesso a Internet). L'intervento si rende necessario per garantire che l'utente finale possa beneficiare della migliore tecnologia disponibile presso la propria unità immobiliare, evitando pratiche atte a pregiudicare l'effettiva fruizione delle infrastrutture di nuova generazione. Il servizio di accesso a internet può essere, infatti, fornito mediante diverse tecnologie di rete di accesso: FTTH, FTTC, ADSL, FWA e FWA su rete 5G. Nella scelta del servizio il consumatore riceve normalmente l'informazione circa la velocità di connessione ma non viene informato delle tecnologie disponibili al suo indirizzo. È emerso infatti che taluni operatori di connettività, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, procedono all'attivazione dei servizi mediante soluzioni alternative con capacità inferiori, senza fornire al consumatore una completa informazione sul miglior livello tecnologico raggiungibile al proprio indirizzo. Sebbene l'articolo 98-*quaterdecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 156/23/CONS stabiliscano obblighi di informazione e trasparenza in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi offerti, l'ordinamento non prevede attualmente alcun obbligo per l'operatore di riferire all'utente le tecnologie disponibili. Il comma in esame è quindi volto a colmare tale lacuna, introducendo l'obbligo a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche di comunicare all'utente le tecnologie disponibili per l'attivazione del servizio di accesso a internet, con le relative prestazioni misurate in base ai parametri di capacità rilevati tramite la Broadband Map dell'AGCOM, strumento pubblico e gratuito che consente di verificare, su tutto il territorio nazionale, le tecnologie di accesso e i relativi livelli di velocità.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

Il comma 1, primo periodo estende le attività di sperimentazione previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ad ulteriori 40 province.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse finanziarie stanziata dal decreto legislativo n. 62 del 2024 dal primo gennaio 2026 in poi, ai fini dell'attuazione della relativa riforma, sono commisurate all'applicazione della medesima sull'intero territorio nazionale, anziché nelle sole 40 province indicate all'allegato A. L'art. 19-*quater*, co. 2, del decreto-legge n. 202 del 2024, nel prorogare il termine iniziale di applicazione a tutto il Paese delle disposizioni di cui al menzionato decreto legislativo al 1° gennaio 2027, non ha però rimodulato in alcuna maniera le risorse finanziarie già previste e stanziata, che sono rimaste commisurate alla necessità derivante da un'attuazione estesa a tutto il territorio nazionale sin dal primo gennaio 2026.

Ne deriva che **le risorse occorrenti ad estendere la sperimentazione ad ulteriori 40 province, dal primo marzo 2026 sino al 31 dicembre dello stesso anno, sono già stanziata e disponibili.**

Il comma 1, secondo periodo ha natura ordinamentale, poiché si limita a precisare che il regolamento n. 94 del 2025 si applica, oltre che alle nove province della prima sperimentazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, anche alle ulteriori 11 e alle nuove 40 introdotte con le estensioni della sperimentazione di cui all'art. 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024 e di cui alla presente disposizione, nonché, quando la riforma entrerà a regime, a tutta l'Italia. **Detto regolamento non comporta, come da relativa relazione tecnica bollinata, alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, per cui non può comportarne nemmeno la nuova disposizione, che ne conferma la validità anche nelle ulteriori sperimentazioni e, poi, a regime.**

Il comma 2 regola le modalità di svolgimento della formazione nazionale e regionale a supporto della progressiva applicazione sul territorio della riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024.

La disposizione **ha natura chiaramente ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La formazione, in particolare, sarà erogata a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.**

In relazione al **comma 3 lettera a)**, si deve precisare che il decreto n. 62 del 2024 ha previsto un regime sperimentale di due anni per consentire una graduale attuazione della riforma. Dai dati di monitoraggio dell'Istituto emerge che l'avvio della sperimentazione abbia prodotto risultati positivi che confermano le opportunità di scelta del legislatore.

In considerazione dell'approssimarsi dell'ultimo anno di sperimentazione, che richiede quindi la conclusione delle attività propedeutiche di preparazione all'attuazione a regime della riforma, occorrerebbe mantenere su tutto il territorio nazionale livelli di efficienza riscontrati nella fase sperimentale, attraverso alcune semplificazioni, come l'eliminazione del vincolo della specializzazione in medicina legale dei medici da assumere.

Proprio in considerazione del fatto che le procedure di assunzione sono attualmente in corso, l'eliminazione di tale vincolo normativo potrebbe essere compiutamente assolto attraverso l'impiego delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Sempre in relazione alla composizione delle commissioni, la modifica in discorso mira a precisare che per le associazioni di categoria il componente deve necessariamente essere un medico piuttosto

che professionista sanitario. Si tratta anche in questo caso di una **modifica che non comporta oneri a legislazione vigente, in quanto la relazione tecnica del decreto legislativo n. 62/2024 ha già tenuto conto dell'investimento di tali figure mediche per conto delle associazioni di categoria, stimandone quindi il relativo impegno finanziario.**

Quanto al **comma 3 lettera b)**, si prevede la trasmissione dell'istanza di avvio del procedimento per la formazione del Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato avvenga da parte dell'interessato previa presentazione di espressa istanza per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS. **La disposizione ha chiaramente carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La **lettera c)** inoltre, introduce semplificazioni e permette nelle more della piena interoperabilità delle banche dati dell'INPS con il Fascicolo Sanitario Elettronico una più efficiente collaborazione tra gli enti a tutela dei disabili che erogano prestazioni in loro favore. La misura verrà implementata attraverso l'impiego di banche dati già nella disponibilità dell'Istituto di cui occorre garantire la condivisione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. **Pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 4** ha la finalità di semplificare le disposizioni procedurali in materia di utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e, pertanto, **non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 5** reca disposizioni integrative al decreto legislativo n. 222 del 2023, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 227 del 2021.

L'intervento in considerazione dell'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità prevede che la stessa sia partecipe nei processi diretti a garantire l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità.

In particolare:

- la lettera a) modifica l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 222 del 2023, che ha inserito il comma 2-*bis* all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al riguardo, si precisa che la disposizione introdotta dall'articolo 3 del d.l. 222 del 2023 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a designare, tra il personale in servizio, un dirigente amministrativo o un dipendente ad esso equiparato con esperienza documentata, o comprovata formazione, in materia di inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità cui spettano determinati compiti. I nominativi dei referenti designati devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera a) in esame prevede che i nominativi dei referenti individuati siano comunicati anche all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Si tratta di una disposizione ordinamentale che non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- la lettera b) introduce una modifica all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2023 volta a garantire la piena partecipazione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità nel procedimento di predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- la lettera c), infine, prevede l'inserimento, all'articolo 8, di un comma 1-*bis*, nel quale è attribuita al Garante la facoltà di promuovere ricorsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2009, nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione

sociale e l'accessibilità. **Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 6** precisa le modalità di adozione del programma triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, attuato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il **comma 7** interpreta l'articolo 158 del d.P.R. 115/2002 nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, compreso il contributo unificato, si applica anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Dal punto di vista degli effetti finanziari, si evidenzia che il Garante è stato istituito dal d.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, ed è operativo solo dal 1° gennaio 2025. Si tratta di un'autorità di nuova istituzione, con struttura organizzativa ancora in fase di consolidamento e con un numero estremamente limitato di procedimenti avviati nei primi mesi di attività, nessuno dei quali ha originato contenziosi nei quali il Garante ha assunto il ruolo di attore o di ricorrente. Pertanto, alla disposizione di interpretazione autentica in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che la norma, avente carattere meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

L'articolo in rassegna, al **comma 1**, elimina, per cittadini e imprese, l'obbligo di conservazione, in formato cartaceo, delle ricevute – diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali – generate dai terminali POS, abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.

La disposizione, avente carattere esclusivamente procedimentale e ordinamentale, non comporta alcun ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

Ai successivi **commi 2 e 3**, poi, vengono razionalizzate le modalità di assolvimento degli adempimenti di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e da altre disposizioni connesse.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a intervenire sul piano procedurale, riducendo la duplicazione delle informazioni già presenti in banche dati pubbliche e rendendo più efficiente il sistema di pubblicazione.

Il **comma 4** modifica l'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, con l'abrogazione del comma 125-bis e il conseguente coordinamento dei rinvii interni; pertanto, **non introduce nuovi adempimenti né incide su obblighi finanziari, ma si limita a rendere più coerente il quadro normativo in materia di pubblicità dei contributi pubblici alle imprese e agli enti del terzo settore.**

ART. 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

L'articolo in commento, riformulando integralmente l'articolo 7, dell'allegato I del decreto legislativo n. 141 del 2024, introduce semplificazioni procedurali alla disciplina dei divieti di edificare in prossimità della c.d. "linea doganale".

L'intervento, avente carattere esclusivamente procedimentale e ordinamentale, non comporta alcun ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

ART 10

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

La norma non comporta aggravii a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale della misura.

Il **comma 1** della disposizione è volto a superare criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori. Mediante il presente intervento con cui si modifica l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Il **comma 2** chiarisce il regime di gestione dei rifiuti e delle operazioni di bonifica derivanti da incidenti stradali, integrando l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 285/1992 con specifiche sulla conformità alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. La norma stabilisce che gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti e alle operazioni di bonifica siano posti a carico dei responsabili, senza introdurre nuovi obblighi per gli enti proprietari delle strade, limitandosi ad una ricognizione delle responsabilità già esistenti ai sensi degli articoli 191 e 192 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 204 c.c. **La disposizione, pertanto, non comporta aggravio finanziario per gli enti territoriali.**

Relativamente al **comma 3**, si rappresenta che la modifica transitoria all'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 consente di ampliare la composizione delle commissioni mediche locali fino al 31 dicembre 2026, includendo medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati al comma 2 del medesimo articolo. In proposito, si rileva che l'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. A tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la vista medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica. È in ogni caso stabilito che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26.

Il **comma 4** è finalizzato a rendere omogenee le modalità di svolgimento delle sedute di esame e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida.

In particolare l'intervento, è volto ad estendere l'utilizzo dei dispositivi c.d. jammer anche alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e si rende necessario al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida attraverso la realizzazione di soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

L'autorizzazione all'utilizzo dei dispositivi di inibizione delle frequenze (cd. jammer) da parte degli uffici della motorizzazione civile delle Regioni e delle Province autonome non incide sulle funzioni istituzionali attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che restano invariate. La disposizione si limita a consentire alle Regioni e alle Province autonome, qualora intendano avvalersene, di utilizzare i predetti dispositivi, acquisendoli, installandoli e mantenendoli a proprio carico. Il riferimento agli accordi da stipularsi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, ha la finalità di assicurare la necessaria uniformità tecnica e procedurale nell'utilizzo dei dispositivi sul territorio nazionale, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 733, della legge n. 207 del 2024.

Si chiarisce, pertanto, che **la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né sul bilancio dello Stato né su quello delle autonomie territoriali,**

Atteso che:

- per il livello statale risultano già autorizzate le risorse di cui al comma 733 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, pari a 4,965 milioni di euro per l'anno 2025, per l'implementazione della mascheratura delle frequenze in 120 aule, con un costo medio per aula pari a circa 41.500 euro;
- tale costo medio, determinato su un campione significativo di aule, costituisce un parametro di riferimento attendibile anche per le Regioni e le Province autonome; in caso di progetti di dimensioni più ridotte, eventuali aumenti unitari dovuti alla minore economia di scala potrebbero risultare compensati dal minor costo di trasferte e logistica per l'installazione e la manutenzione, con conseguente sostanziale allineamento ai valori medi già rilevati a livello statale;
- eventuali spese relative all'acquisizione, installazione e manutenzione dei dispositivi restano a carico esclusivo delle Regioni e delle Province autonome, da finanziare con le proprie disponibilità, senza alcun concorso di risorse statali;
- la stipula di accordi ai sensi della legge n. 241 del 1990 non comporta oneri aggiuntivi, trattandosi di strumenti di mera regolazione e coordinamento amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, si conferma che **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e può trovare applicazione nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009.**

Il comma 5 apporta modifiche all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, al fine di intervenire sul limite massimo di passeggeri previsto nei casi in cui le autorizzazioni alla circolazione di targhe prova siano rilasciate ad aziende per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. In particolare, si prevede che alle predette aziende non si applichi il limite relativo al trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 disponendo che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione. **La disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

L'articolo in esame apporta modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*”.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** prevede che i servizi di interoperabilità e accesso ai dati resi disponibili da ANPR, inclusi quelli destinati ai cittadini e ai gestori tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'art. 1, comma 306, della L. n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR e trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)” della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 30 giugno 2026, è stimato in circa euro 250.000,00. A far data dal 1 luglio 2026, ultimate le attività di sviluppo, i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR con le risorse economiche previste per tale progettualità (art. 2, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato, non ravvisandosi la necessità di costi di gestione ulteriori. **Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

In particolare, il **comma 1, lett. b)** modifica l'articolo 6-ter del richiamato Codice, rubricato “*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*” (IPA), al fine di rendere tale indice funzionale a un miglior utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), disciplinata all'articolo 50-ter del medesimo Codice, prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione. Ciò al fine di garantire una maggiore efficienza nell'interoperabilità e nella trasparenza amministrativa e nei procedimenti di adesione alla PDND, rafforzando altresì l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, in linea con il principio dell'unicità dell'invio o “*once only*”.

Nel dettaglio, il **comma 1, lett. b), n.1**, modifica la rubrica dell'articolo 6-ter del Codice, al fine di ricomprendere nella denominazione dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi anche le società a controllo pubblico.

Con il **comma 1, lett. b), n.2**, si sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 6-ter, prevedendo che nell'Indice in questione, come ridenominato, si iscrivono anche le società a controllo pubblico.

Con la modifica di cui al **comma 1, lett. b), n.3**, si introduce, dopo il comma 1, il comma 1-bis, volto a prevedere che per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice *de quo* garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

La modifica introdotta col **comma 1, lett. b), n. 4** è volta a prevedere che, nella realizzazione e gestione dell'Indice, l'AgID può utilizzare anche l'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 1, lett. b), n. 5** prevede l'introduzione, dopo il comma 2, del comma *2-bis*, volto a prevedere che l'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte di AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis, concernente il c.d. "*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*". Si prevede altresì che, ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo *6-bis* garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice.

Il **comma 1, lett. b), n. 6**, coerentemente con le innovazioni finora apportate, sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 6-ter, al fine di includere le società a controllo pubblico tra i soggetti tenuti ad aggiornare gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. Si prevede altresì che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Si prevede, infine, che per la violazione delle disposizioni ivi previste e concernenti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento dei dati si applica l'articolo 18-bis del CAD in materia di "*Violazione degli obblighi di transizione digitale*".

Il **comma 1, lett. b), n.7** prevede l'introduzione, dopo il comma 3 del medesimo articolo 6-ter, del comma *3-bis*, volto a prevedere che l'anagrafe di cui all'articolo 62 del CAD rende, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del CAD, immediatamente, ovvero automaticamente, disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici che ne facciano richiesta, i servizi di accertamento delle informazioni anagrafiche, della residenza e dell'esistenza in vita.

Il **comma 1, lett. c)** dell'articolo in esame apporta anch'esso modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 della Missione 1, Componente 1, del PNRR.

In particolare, con il **comma 1, lett. c), n.1**, si modifica l'articolo 50 del Codice, rubricato "*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*", prevedendo l'introduzione, dopo il comma *2-ter*, del comma *2-quater*, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Si tratta del principio del c.d. "*once only*", parte integrante, a livello europeo, delle strategie di digitalizzazione. Sebbene tale principio sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso. Sulla base di tale principio, le pubbliche amministrazioni devono garantire la circolarità delle informazioni mediante la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter e l'uso dell'identificativo univoco di cui all'articolo 62 del CAD. La disposizione in esame introduce, altresì, un'esplicita previsione sulla rilevanza pubblica della consultazione diretta delle banche dati da parte delle amministrazioni, in conformità all'articolo 43 del DPR 445/2000. Ciò consentirà di efficientare l'accesso ai dati per le finalità istituzionali e di migliorare l'efficacia dei servizi digitali. Si prevede, inoltre, che la vigilanza sugli accessi è garantita secondo le previsioni di cui alle nuove Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID il 19 giugno 2025 ai sensi degli articoli 50-ter e 71 del CAD che prevedono, tra gli altri, l'obbligo per i soggetti titolari delle banche dati di effettuare controlli a campione sugli accessi, con la collaborazione obbligatoria dei soggetti che fruiscono delle informazioni.

Il **comma 1, lett. c), n. 2**, modifica integralmente il comma 3-ter del medesimo articolo 50 del CAD, al fine di prevedere che, oltre all'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati, anche il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, che dovrà verificare tramite controlli annuali il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Per la violazione di tali obblighi viene coerentemente richiamata la sanzione di cui all'articolo 18-bis, aumentando così il livello di responsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte.

Il **comma 1, lett. d)**, introduce modifiche all'articolo 62, comma 3 del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, al fine di chiarire che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e ciascuna banca dati, ma un paradigma valido tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini. L'intervento di valorizzazione dell'ID ANPR è fondamentale per garantire e mantenere la piena interoperabilità realizzata tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni in fase di realizzazione dei progetti PNRR.

Il **comma 1, lett. e)** reca misure urgenti per il rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche nel settore marittimo, in coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare la predetta lettera e) introduce, nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione - CAD), un nuovo articolo 62-sexies, il quale istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), quale sistema informativo unico per la gestione digitale e interoperabile dei dati relativi ai titoli professionali, agli imbarchi, alle abilitazioni e alle carriere del personale marittimo, assicurando l'interoperabilità con le principali anagrafi pubbliche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Il medesimo articolo aggiuntivo 62-sexies prevede, inoltre, la digitalizzazione del libretto di navigazione, che sarà generato e aggiornato sulla base dei dati contenuti nell'ANGEMAR e sarà reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet. La produzione e fornitura del supporto fisico sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Si prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica, saranno disciplinati: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR e le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali; b) le caratteristiche del libretto e le modalità di verifica e consultazione.

Nelle more della piena operatività dell'ANGEMAR, si prevede l'utilizzo di un servizio provvisorio messo a disposizione dalla stessa ANGEMAR, secondo le modalità e lo schema dati definiti con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della raccolta e dell'inserimento dei dati, che confluiranno successivamente nell'anagrafe definitiva previa validazione.

Il **comma 1. lett. f)** interviene sulle previsioni di cui all'articolo 64, estendendo ai gestori dei servizi pubblici le previsioni attualmente contenute nel comma 2-quater (“l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01”) e nel comma 3-bis, relativamente alle modalità di identificazione dei cittadini che accedono ai servizi in rete da essi erogati. Ciò, al fine di salvaguardare l'obiettivo quantitativo di “42.300.000 persone con identità digitali valide registrate sulla piattaforma nazionale di identità digitale (CIE)” di cui all'Investimento 1.4.4 della Missione 1-Componente 1 del PNRR rendicontato alla data del 31 dicembre 2025 (milestone MIC1-145) e di garantire la massima diffusione degli strumenti di identità digitale in coerenza con gli obiettivi del citato Investimento.

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi della società Sogei S.p.A. per la realizzazione dell'ANGEMAR, in linea con l'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” del PNRR, che mira a creare piattaforme digitali condivise e interoperabili tra le banche dati pubbliche.

Il **comma 3**, prevede che, dall'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 1**, lettere a), b), c), d) e f) **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.** Si precisa al riguardo che gli oneri conseguenti alle modifiche all'IPA risultano finanziati a legislazione vigente a valere sulla Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” della Missione 1 - Componente 1 - “Interoperabilità dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, inclusa nel PNRR, la cui realizzazione è affidata a AgID ed è già oggetto di specifica convenzione tra quest'ultima e il Dipartimento per la trasformazione digitale. **Inoltre, con particolare riferimento alle modifiche di cui al comma 1, lettera c), le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,** considerato anche che già a partire dal 18 aprile 2024 tutti i soggetti pubblici devono interrogare l'ANPR esclusivamente tramite IDANPR, giusta previsione del decreto del ministero dell'Interno del 3 marzo 2023 recante “Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici”, e devono mantenerlo nei propri sistemi ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il medesimo comma 3 con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e) relativi alla progettazione, realizzazione e messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione dell'ANGEMAR e all'emissione del nuovo libretto di navigazione, autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, così ripartita:

Partner tecnologico	Descrizione delle attività	Fonte di finanziamento	2026	2027
Sogei S.p.A.	Attività di analisi funzionale e progettazione tecnica della piattaforma digitale; sviluppo software e integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e con le anagrafi pubbliche (ANPR, ANIS, ANIST, Assistenza sanitaria al personale navigante SASN); implementazione delle interfacce utente e dei servizi digitali.	PNRR – Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità”	2.500.000,00	

	Conduzione, manutenzione e assistenza tecnica del sistema a regime	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	500.000,00	1.000.000,00
IPZS S.p.A.	Realizzazione dell'infrastruttura di emissione e integrazione della versione digitale del libretto con ANGEMAR e IT-Wallet	PNRR – Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità”	1.000.000,00	
	Definizione delle specifiche tecniche del nuovo libretto dotato di microprocessore; produzione e fornitura del supporto fisico; personalizzazione e logistica di distribuzione agli uffici di rilascio.	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	800.000,00	1.200.000,00
Totale			4.800.000,00	2.200.000,00

Ai suddetti oneri si provvede: (i) quanto a complessivi 4,8 milioni di euro per l'anno 2026: in ragione di 3,5 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate per l'investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del PNRR; in ragione di 1,3 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità; (ii) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul citato Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Fonte di finanziamento	2026	2027	Totale
PNRR – Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità”	€ 3.500.000,00		€ 3.500.000,00
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	€ 1.300.000,00	€ 2.200.000,00	€ 3.500.000,00
	€ 4.800.000,00	€ 2.200.000,00	€ 7.000.000,00

Ai fini della gestione dell'ANGEMAR e delle correlate attività di assistenza tecnica, si autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, di cui 1 milione di euro per le attività di gestione e assistenza e 200.000 euro per la fornitura e produzione del libretto di navigazione, incluse le attività conseguenti alle richieste di sostituzione intervenute nel corso dell'anno, di cui si propone l'iscrizione nel capitolo 7621 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio

2020 e fino al 31 luglio 2020, ha, tra l'altro, autorizzato la spesa di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

Le risorse autorizzate dal suddetto articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono allocate sul capitolo 1301, p.g. 1, CDR 6 "Misure compensative da corrispondere alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza covid-19", iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sul citato capitolo 1301, p.g. 1, sono disponibili 7.052.342,87 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034. Al riguardo, si precisa che l'utilizzo di quota parte delle risorse disponibili su indicate, fino alla concorrenza di 1.200.000 euro annui, non compromette l'attuazione di programmi o progetti in essere.

ART. 12

(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

Al **comma 1**, si prevede la modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1, rubricato "*Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese*".

Il nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1 introduce, ai **commi 1 e 2**, una misura di semplificazione per le microimprese che si avvalgono di meno di cinque dipendenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/679 "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*" o GDPR. Il citato articolo 33 del GDPR prevede infatti che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Al riguardo, il comma 1 della disposizione in esame prevede che le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono per l'adempimento di tale obbligo di una specifica procedura di notifica.

Al **comma 2** si prevede che la suddetta procedura è disciplinata con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Il **comma 2** dell'articolo in commento, poi, prevede **che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**. All'eventuale aggravio di compiti posti in capo al Garante per la protezione dei dati personali, infatti, si farà fronte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità con l'art. 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La previsione di strumenti di autovalutazione guidata e di un canale di assistenza semplificata non implica l'istituzione di nuove strutture o funzioni, ma si configura come modalità organizzativa interna, da disciplinarsi con provvedimento del Garante, rientrante nelle competenze già attribuite dall'art. 154 del d.lgs. 196/2003.

I **commi 3 e 4** recano disposizioni volte ad agevolare le attività delle imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura.

In particolare, si modificano l'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché l'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, al fine di prevedere l'introduzione della figura del responsabile tecnico temporaneo. La disciplina attualmente vigente per i settori dell'estetica e dell'acconciatura prevede, infatti, che a ricoprire il ruolo del responsabile tecnico sia esclusivamente un soggetto in possesso dell'abilitazione professionale, senza tuttavia disciplinare l'ipotesi in cui quest'ultimo si assenti dal lavoro per brevi periodi, qualora all'interno del salone non vi sia un soggetto provvisto dell'abilitazione professionale. Per ovviare a tale problematica, si prevede che, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di novanta giorni per comprovati motivi di salute, l'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Si prevede inoltre che il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. **Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili nonché in materia di installazione di impianti e reti)

Il **comma 1** introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** prevede l'inserimento, dopo il comma 4, del comma 4-bis, volto a uniformare sul territorio nazionale le ore di formazione dei tecnici “FER” (Fonti Energetiche Rinnovabili). Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che, nelle more della definizione di un nuovo accordo approvato in Conferenza Stato-regioni, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno 24 ore obbligatorie. Inoltre, si stabilisce che le modalità di erogazione e i contenuti dei suddetti corsi siano determinati mediante accordo approvato in Conferenza Unificata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le regioni e le province autonome e che le regioni adeguino i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'ambito di tale accordo entro dodici mesi. Infine, si attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le regioni, il compito di provvedere al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni in esame, al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 1, lett. b)** prevede l'introduzione di modalità semplificate di aggiornamento dei titoli di qualificazione FER, mediante l'integrale sostituzione del comma 7 del medesimo articolo 15. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che gli attestati rilasciati agli installatori d'impianti a seguito di corso di formazione certificano la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici, di sistemi geotermici e di pompe di calore. La pubblicità dei titoli di qualificazione FER nella visura camerale delle imprese delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) è prevista dall'articolo 15, comma 7, che nella formulazione attualmente vigente prevede quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato*

e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.” Tuttavia, in assenza di indicazioni operative, la modalità di gestione degli attestati FER risulta, allo stato, alquanto diversificata nell’ambito delle singole CCIAA, creando diseconomie ed incertezza fra le imprese interessate. La disposizione normativa in esame, al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell’aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, introduce, quindi, l’obbligo per gli enti di formazione di utilizzare una modulistica *standard* e di trasmettere l’attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Si prevede inoltre l’adozione, in sede di Conferenza Unificata, di un *modulo unico digitale* interoperabile per la trasmissione degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, in modo da garantire l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** introduce modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, con la **lett. a)**, si modifica l’articolo 30 del Codice, in tema di sanzioni, al fine di superare le criticità derivanti dall’inciso presente nel comma 14, per effetto del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy può irrogare la sanzione ivi prevista solo in seguito alla segnalazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tuttavia, dal momento che tale Autorità non ha competenza in merito all’autorizzazione delle attività o al rilascio delle autorizzazioni generali, nonché nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42 del medesimo Codice, nei termini previsti dall’allegato n. 12, l’espunzione dell’inciso operato dalla disposizione in esame è volto a consentire al Ministero di agire autonomamente in tutti i casi in cui siano state riscontrate gravi irregolarità nei pagamenti dei diritti amministrativi e dei contributi di cui ai richiamati articoli 16 e 42. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lett. b)** interviene sull’articolo 56 del medesimo Codice, al fine di aggiornare e precisare la disciplina relativa alla posa e alla gestione delle infrastrutture di comunicazione elettronica in prossimità di condutture e impianti sotterranei.

In particolare, la **lett. b), n.1)** è volta a limitare l’ambito di applicazione della norma in esame alle condutture di terza classe, in coerenza con la classificazione tecnica stabilita dalle norme UNI e CEI in materia di impianti elettrici e di distribuzione. Tale modifica mira a chiarire il campo di applicazione della disposizione e ad evitare interpretazioni estensive che potrebbero generare oneri tecnici o amministrativi non necessari per impianti di diversa tipologia o classe.

La **lett. b), n.2)** modifica il comma 2 del predetto articolo 56 del Codice al fine di specificare la tipologia di tubazioni interessate dalle misure di tutela previste, circoscrivendo l’obbligo di adozione di particolari precauzioni ai soli impianti dotati di sistemi di protezione catodica, che sono quelli effettivamente soggetti a interferenze elettrochimiche potenzialmente dannose.

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

L’articolo in esame introduce modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell’ambiente, prevedendo misure per la semplificazione della disciplina relativa alle bonifiche.

In particolare, le modifiche apportate all'articolo 216, comma 8-septies del Codice dal **comma 1, lett. a)** del presente articolo sono volte a precisare che i rifiuti che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto del relativo BAT References, sono quelli di cui individuati nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 1, lett. b)** modifica l'articolo 241, comma 1, del Codice, al fine di specificare che per l'individuazione delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento per le quali occorre adottare il regolamento di bonifica con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si deve fare riferimento alle aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 1, lettera c)**, introduce modifiche all'articolo 242, comma 13 del Codice, al fine di prevedere che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 1, lettera d)** modifica l'articolo 242-ter, in materia di Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

In particolare, al punto 1), si introduce il riferimento ai progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ora possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, anche di interesse nazionale, laddove in precedenza il riferimento era ai soli progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si precisa inoltre che tali progetti si riferiscono agli interventi previsti dall'allegato 1-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 laddove, nella formulazione che si intende novellare, il riferimento è a opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis.

Al punto 2) si modifica il comma 3, al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di propri criteri, procedure di valutazione e modalità di controllo dei siti oggetto di bonifica, trovano applicazione le procedure definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Al punto 3) si modifica il comma 4, lett. c) dell'articolo 242-ter del Codice, al fine di prevedere che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo possano essere gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, laddove in precedenza il riferimento alla disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo era tassativo.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1, lett. e)** introduce modifiche all'articolo 265 del Codice, in materia di trasporto marittimo, prevedendo l'integrale sostituzione del comma 2. Il trasporto via mare dei rifiuti - diversi da quelli prodotti dalle navi - è assoggettato agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Parte IV del Codice dell'ambiente, relativi al regime autorizzatorio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, che è già tutelato

dalle Convenzioni internazionali. Nel resto dell'Unione europea, per il trasporto dei rifiuti via mare non è presente alcun tipo di vincolo, né alcuna autorizzazione specifica. Con la modifica in esame si intende assimilare i rifiuti trasportati per via marittima, sia in acque nazionali che internazionali, alle merci. Per l'effetto, vengono eliminate le duplicazioni nelle autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti per mare (quelle previste dal Codice dell'ambiente e quelle previste dalle Convenzioni internazionali). Si prevede pertanto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali ed internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme offshore, sono assimilati alle merci. Si prevede inoltre che i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica a decorrere dal 22 maggio 2026. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 3** chiarisce che non sono classificate come insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si rende necessaria in quanto la predetta qualificazione risale ad un'epoca in cui non erano previste le autorizzazioni ambientali (scarichi delle acque, emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti) e le altre autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni, nonché la pianificazione urbanistica. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”. In particolare, si modifica l'articolo 11, che disciplina il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”, al fine di abrogare la previsione di cui al terzo periodo del comma 1 secondo cui, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 5** prevede l'abrogazione dell'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, integralmente riproduttivo delle previsioni già contenute nell'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto - legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147. **Trattasi, conseguentemente, di disposizione finalizzata ad un mero coordinamento normativo, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

L'articolo reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione a favore dei malati cronici. In particolare, il **comma 1** interviene a modificare l'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, al fine

di prevedere l'aumento da 6 a 12 del numero massimo di pezzi di farmaci prescrivibili per ricetta dal medico e destinati a malati cronici. Si prevede, inoltre, l'aumento della durata della prescrizione medica in questione, che passa dagli attuali 180 giorni di terapia a 360 giorni di terapia. Si modifica, infine, l'articolo 9, comma 1-bis, del citato d.l. n. 347 del 2001, al fine di prevedere che, al momento della dispensazione, per la prescrizione che ha una validità di 360 giorni, il farmacista consegna periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire novanta giorni di terapia. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** prevede che, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante la disciplina della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 16

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo in commento, al **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 545/1992, prevedendo che il presidente della corte di giustizia tributaria non può essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno il limite massimo di età per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale entro i quattro anni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda dell'interpello per ricoprire la suddetta funzione di presidente. In base al testo previgente, il presidente della corte di giustizia tributaria non poteva essere nominato tra i soggetti che avrebbero raggiunto il limite massimo di età entro i quattro anni successivi alla nomina. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa**, atteso che i maggiori compensi fissi e variabili spettanti al presidente di corte rispetto alla funzione precedentemente svolta continuano ad avere decorrenza economica dal giorno di effettiva assunzione delle funzioni di presidente nella corte di assegnazione.

Il **comma 1, lettera b)**, **non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa** a carico del bilancio dello Stato, atteso che riguarda la possibilità che anche il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado possa presiedere la commissione di concorso per l'assunzione dei magistrati tributari, in alternativa al presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Il **comma 1, lettera c)**, **non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa**, attenendo alle modalità di svolgimento del tirocinio dei nuovi magistrati assunti mediante concorso, posto che i soggetti formatori non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per consentire lo svolgimento della suddetta attività.

Il **comma 2**, modificando l'art. 4-bis, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, aumenta da 5.000 euro a 10.000 euro il valore economico delle controversie di competenza del giudice monocratico nel primo grado di giudizio. L'art. 4, comma, 1, lett. b), della legge di riforma n. 130/2022, modificando le disposizioni sul processo tributario di cui al D.lgs. n. 546/1992, aveva stabilito la competenza del giudice monocratico per le controversie di primo grado aventi un valore fino a 3.000 euro notificate dal 1° gennaio 2023. Successivamente, con l'art. 40, comma 2, del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21 aprile 2023, detta soglia di valore è stata aumentata a 5.000 euro, per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023.

Nel tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, si rileva che l'introduzione del giudizio monocratico per la trattazione delle controversie di modico valore ha favorito il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore, in termini di maggiore efficienza processuale e di minore durata del giudizio di primo grado. Infatti, nell'anno 2024, il tempo medio dei processi decisi dal giudice monocratico per le liti di valore fino a 5.000 euro – che rappresenta quasi il 60% dell'intero contenzioso di primo grado – è stato pari a 168,2 giorni, mentre il tempo medio del giudizio per le controversie aventi un valore superiore a 5.000 euro, decise collegialmente, è stato pari a 194,5 giorni (fonte: “Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di giustizia tributaria nell'anno 2024”, pubblicata il 30 giugno 2025 dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze). L'analisi dell'andamento del contenzioso tributario di primo grado ha evidenziato, inoltre, che l'introduzione del giudizio monocratico non ha determinato un aumento delle impugnazioni delle decisioni concernenti le liti di valore fino a 5.000 euro, atteso che negli anni 2023 e 2024 il tasso di impugnazione in appello di tali provvedimenti è stato pari rispettivamente al 16% e 17%, rispetto a valori compresi tra il 18% e il 21% registrati nel quinquennio precedente.

Con la disposizione in esame, che ha lo scopo di rendere più efficiente il procedimento giurisdizionale presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e di favorire la riduzione ulteriore dei tempi del giudizio, si estende la competenza del giudice monocratico alle controversie di valore fino a 10.000 euro. Inoltre, il correlato aumento di produttività del corpo giudicante garantirebbe il deposito di un numero complessivo di provvedimenti definitivi in linea con quelli registrati nel 2024, consentendo di attenuare gli effetti della diminuzione delle definizioni determinata dalla cessazione ex lege dalle funzioni giurisdizionali per raggiungimento del limite massimo di età, che interesserà circa 200 giudici tributari all'anno fino al 2029 e circa 100 giudici all'anno nei periodi successivi. Per tale motivo, la disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 3** apporta al Testo unico della giustizia tributaria di cui al D.lgs. n. 175/2024 le medesime modificazioni previste dai precedenti commi 1 e 2. Con riferimento alla possibile determinazione di nuovi o maggiori oneri di spesa, si rinvia alle considerazioni precedentemente svolte in corrispondenza dei suddetti commi 1 e 2.

Il **comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa**, atteso che concerne la modifica delle materie oggetto dello svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento dei magistrati tributari di cui all'art. 1, comma 10-ter, della legge n. 130/2022.

Il **comma 5** attua il necessario adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ove è previsto che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati all'incentivazione del personale, nonché le entrate derivanti dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'art. 59, comma 5, del D.lgs. n. 300/1999, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema degli adempimenti per i contribuenti.

In particolare, la novella integra la suddetta disposizione prevedendo la destinazione delle entrate in argomento anche al potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, al fine di migliorarne la fruizione per gli organi giudicanti e le parti processuali, nonché, conseguentemente, di incrementare i livelli di efficienza e produttività della funzione giurisdizionale. Inoltre, la norma modifica la denominazione delle strutture destinatarie della riassegnazione delle entrate di cui trattasi, in coerenza con i vigenti provvedimenti di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituendo il riferimento al preesistente Dipartimento per le politiche fiscali con il riferimento al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della giustizia tributaria.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri** di spesa a carico della finanza pubblica, atteso che prevede un adeguamento del dettato normativo di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'invarianza delle somme destinate alla riassegnazione ai citati Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità ivi individuate.

Il **comma 6** si limita a disporre la decorrenza dal 1° marzo 2026 delle disposizioni recate dal comma 2 e dal comma 3, lett. d), e, pertanto, **non reca nuovi o maggiori oneri di spesa a carico della finanza pubblica.**

I **commi da 7 a 12** istituiscono nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3 Direzioni territoriali aventi sede in Milano, Roma e Napoli presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Lazio e Campania, disciplinando le necessarie disposizioni organizzative.

In particolare, si prevede che a ciascuna Direzione territoriale sia preposto un dirigente di livello generale e che ognuna di esse sia articolata in n. 2 uffici dirigenziali di livello non generale, con un corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale di livello generale e non generale del suddetto Dipartimento della giustizia tributaria.

La dotazione organica di ciascuna Direzione territoriale è pari a n. 20 unità di personale amministrativo, di cui 12 funzionari e 8 assistenti, a cui si provvede assegnando i dipendenti presenti presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, Roma e Napoli che svolgono le attività e le funzioni di cui al comma 8 dell'articolo e utilizzando le vacanze della dotazione organica delle aree del personale degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria aventi sede nei rispettivi ambiti territoriali.

Nella tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto è individuato per ciascuna direzione territoriale il rispettivo ambito geografico di competenza in relazione agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria le cui sedi sono presenti nelle regioni del nord, centro e sud Italia.

Il funzionamento delle nuove Direzioni territoriali richiede un assetto organizzativo che, rispetto a quello degli attuali uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria, comporta una spesa annua a regime riferibile ai costi individuati nella successiva tabella:

Unità dirigenziali aggiuntive	Costo unitario	Maggiore onere totale
n. 3 Dirigenti di I fascia	263.235,72	789.707,16
n. 6 Dirigenti di II fascia	169.804,35	1.018.826,10
Totale maggiori oneri di spesa		1.808.533,26

Al riguardo, si rileva che l'**attivazione di tale assetto organizzativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che agli oneri individuati nella tabella sopra riportata si provvede, ai sensi del comma 11 del presente articolo, mediante la soppressione di un numero di posti in organico nel ruolo del personale amministrativo di cui alla successiva tabella, complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario, con corrispondente riduzione dell'ammontare di facoltà assunzionali del Dipartimento della giustizia tributaria disponibili a legislazione vigente.**

Posti in organico di personale amministrativo soppressi	Costo unitario	Minore onere totale
n. 20 funzionari	47.269,25	945.385,00
n. 21 assistenti	41.180,51	864.790,71
Totale minori oneri di spesa		1.810.175,71

Infine, con riguardo all'attribuzione ad ogni Direzione territoriale di un contingente di n. 20 unità di personale amministrativo per un totale complessivo di 60 unità, si fa presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico della finanza pubblica, atteso che la norma prevede l'assegnazione delle unità già presenti presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, Roma e Napoli che svolgono le attività e le funzioni indicate nel comma 8 del presente articolo e l'utilizzo delle vacanze della dotazione organica delle aree del personale degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria aventi sede nei rispettivi ambiti territoriali (circa 400 unità vacanti), nel rispetto delle facoltà assunzionali a legislazione vigente.

ART. 17

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

La disposizione prevista all'articolo in esame interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante "*Misure urgenti in materia di giustizia*", introducendo ulteriori misure finalizzate ad incentivare ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Tale intervento è connotato dalla necessità e dall'urgenza in ragione della prossima scadenza del termine del 30 giugno 2026 per il conseguimento degli obiettivi.

Dal punto di vista finanziario la modifica prevista al **comma 1, lettera a)**, riconoscendo ai magistrati applicati ai sensi delle disposizioni contenute al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, del DL n. 117 del 2025, l'indennità di cui all'articolo 2 della l. n. 133 del 1998, quantificata prendendo in considerazione gli importi relativi allo stipendio tabellare di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità, qualifica HH03, classe 1^a, del prontuario delle competenze dovute al personale della magistratura ordinaria in applicazione del D.P.C.M. 3 giugno 2024 recante «Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati», comporta un onere per l'anno 2026 di euro 763.692.

Di seguito si riporta il prospetto che riproduce gli oneri complessivi.

Anno 2026	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM.	TOTALE ind.tà mensile	Moltiplicatore ind.tà	TOTALE ind.tà	n. magistrati	Spesa lordo Stato
LORDO DIP.	24,20%	8,50%						
3.836,68	928,48	326,12	1.254,59	5.091,27	3	15.273,82	50	763.691,15

La modifica indicata al **comma 1, lettera b), punto 1)**, che prevede la soppressione dell'esclusione dalla partecipazione all'interpello di cui al comma 2 del DL n. 117 del 2025 dei magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale ha carattere organizzativo ed è diretta a pianificare il

lavoro dell'ufficio giudiziario in vista del conseguimento degli obiettivi PNRR, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche indicate al **comma 1, lettere b), punto 2)**, che contiene la previsione di assegnare al magistrato applicato a distanza che abbia già definito cento procedimenti civili ulteriori cinquanta procedimenti e al **comma 1, lettera b), punto 3)**, che prevede l'indennità da corrispondere ai magistrati che abbiano definito gli ulteriori cinquanta procedimenti civili oltre i primi cento, comportano un maggiore onere per l'anno 2026 di euro 7.636.912. Anche in questo caso per quantificare il maggior onere derivante dal riconoscimento, all'ulteriore terzo blocco di cinquanta procedimenti civili definiti, dell'indennità di cui all'articolo 2 della l. n. 133 del 1998, si è utilizzato il prontuario delle competenze dovute al personale della magistratura ordinaria in applicazione del D.P.C.M. 3 giugno 2024 recante «*Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati*», prendendo in considerazione gli importi relativi allo stipendio tabellare di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità, qualifica HH03, classe 1[^].

Di seguito si riporta il prospetto che riproduce gli oneri complessivi per ogni cinquanta procedimenti civili definiti.

Anno 2026	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM.	TOTALE ind.tà mensile	Moltiplicatore ind.tà	TOTALE ind.tà per 50 provvedimenti definiti
LORDO DIP.	24,20%	8,50%				
3.836,68	928,48	326,12	1.254,59	5.091,27	3	15.273,82

Ipotizzando prudenzialmente che per tutti i magistrati applicati a distanza si applichi la disciplina introdotta dal terzo periodo di cui al comma 11 del DL n. 117 del 2025 come qui modificato, l'importo del maggior onere è ricostruito nella tabella che segue.

ANNO 2026						
indennità per 50 provvedimenti definiti	indennità per 100 provvedimenti	indennità per 150 provvedimenti	n. magistrati applicati	Spesa lordo Stato	Spesa già previsto dal DL 117/2025	Maggiore onere
15.273,82	30.547,65	45.821,47	500	22.910.734,62	15.273.823,08	7.636.911,54

Al **comma 2** è indicato l'onere complessivo pari ad euro 8.400.604 per l'anno 2026, alla cui copertura si provvede con una quota di pari importo delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, mediante versamento, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il **comma 3** interviene sugli articoli 696 e 696-*bis* del Codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo.

In particolare, il comma 3, alla **lettera a)** aggiunge all'art. 696 c.p.c. due nuovi commi con i quali dispone, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il suo giuramento determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio. Specifica, inoltre, che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza,

consentendo quindi, che non venga preclusa un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza.

Il nuovo quinto comma stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Tale ultima precisazione è resa necessaria per eliminare ogni dubbio interpretativo in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento susseguente alla definizione del procedimento.

Con la **lettera b)** vengono aggiunti due nuovi commi all'articolo 696-*bis* c.p.c. In maniera del tutto speculare alle modifiche introdotte dalla precedente *lettera a)*, viene disposta, al nuovo settimo comma del citato articolo, la sospensione del procedimento con il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, con il suo giuramento, fino al deposito del processo verbale di conciliazione o, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica d'ufficio. Con una analoga modifica a quella apportata all'articolo 696 c.p.c. si dispone che con la sospensione non sia impedito l'espletamento della consulenza.

Infine, con l'ottavo comma, si chiarisce che il procedimento è definito con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al processo verbale di conciliazione o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. Ed anche in questo caso, per dissolvere ogni dubbio interpretativo, si prevede esplicitamente che il giudice provveda successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese del consulente.

L'introduzione della sospensione, intervenendo su un istituto avente finalità deflative, trattandosi di un accertamento ante causa, trova la propria giustificazione nella possibilità, per le parti, di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività di consulenza tecnica.

Tali modifiche normative, conformemente alla disciplina della sospensione introdotta, all'art. 445-*bis* del Codice di procedura civile, dal decreto – legge n. 117 del 2025, trovano la propria ragione giustificatrice nel prendere atto dell'assenza di attività giurisdizionale nelle more dell'espletamento della consulenza. Di conseguenza, il considerare tali procedimenti come pendenti durante lo svolgimento dell'attività del consulente, in assenza di attività giudiziaria, determina una incongruenza riguardo alla rappresentazione dei tempi dei processi, incidendo inevitabilmente sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi PNRR, compromettendone pertanto il conseguimento.

Il **comma 4**, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni di cui al comma 3, atteso che l'attività con la quale il giudice dispone il pagamento dell'onorario e delle spese dell'ausiliario rientrano nell'ambito degli adempimenti d'ufficio che vengono espletati ordinariamente.

Pertanto, dal punto di vista finanziario, il comma 3 in rassegna non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 18

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo in commento, al **comma 1** individua, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale, lo strumento normativo – decreto ministeriale - per la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico con funzioni di tutor e orientatore, come definite dalle Linee guida per l'orientamento, per l'anno scolastico 2025/2026. La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** reca modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione. L'intervento proposto, senza apportare modifiche al sistema delineato dal PNRR, si limita a razionalizzare il meccanismo uniformando l'accredimento della formazione incentivata, prevista dal PNRR, a quello della formazione continua, già vigente. In particolare, viene eliminata la clausola di salvezza prevista per gli enti già accreditati dal Ministero, che si era resa necessaria per consentire la prima applicazione della misura e che adesso, non essendo più necessaria, determina un irrigidimento del sistema di accreditamento degli enti.

Alla luce delle modifiche proposte, si sostituisce la rubrica dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di inserirvi anche il riferimento alla formazione continua.

La proposta normativa si limita a semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione, pertanto, **non reca nuovi o maggiori oneri di spesa**.

Il **comma 3** si limita a modificare il criterio relativo all'ordine di inserimento dei candidati nell'elenco regionale che opera sulle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** interviene sul comma 1 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, sostituendo il riferimento all'a.s. 2023/2024 con quello all'a.s. 2024/2025, quale anno "soglia" per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. La modifica, di natura meramente formale, corregge un errore materiale derivante dal mancato allineamento tra il riferimento testuale all'anno 2023/2024 e i dati effettivamente acquisiti e utilizzati in sede di elaborazione della norma in parola, relativi all'anno scolastico 2024/2025, più aggiornati e attendibili ai fini di un corretto contingentamento. La correzione risulta necessaria al fine di ingenerare dubbi interpretativi in sede di attuazione della riforma in parola in quanto i dati dell'anno scolastico 2024/2025 rappresentano in modo più realistico la situazione attuale, agevolando l'attuazione della riforma PNRR in argomento, prevista per l'anno scolastico 2026/27.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico dello Stato, in quanto si limita a recepire i dati già considerati nella relazione tecnica bollinata della disposizione in esame, che assumeva a riferimento proprio l'anno scolastico 2024/2025, anziché l'anno citato nell'attuale testo normativo.

ART. 19

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di assicurare la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, estendendo le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.

In particolare, al **comma 1, lettera a), numero 1** si estende la misura già prevista dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativa al Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche per la piena attuazione del PNRR. L'estensione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR comporta maggiori oneri, come previsto dal comma 1, lettera a), **numero 3**, pari a euro 2.777.814 per l'anno 2026, a euro 2.231.173 per l'anno 2027 e a euro 1.338.704 per l'anno 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026, 2027 e 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, si precisa che per l'anno 2026, i maggiori oneri sono costituiti dalla differenza rispetto a quanto già stanziato dall'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022 e, quindi, pari a 892.470,00.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

TOTALE L.S. MENSILE INCLUSA TREDICESIMA ED ELEMENTO PEREQUATIVO ED IVC

	Coll. scol	Coll. scol servizi	aa e at	Dsga	Doc. inf. e prim.	Sec. I	Sec. II
da 0 a 8	2.097,90	2.146,68	2.336,27	3.137,26	2.817,38	3.027,79	3.027,79
da 9 a 14	2.270,38	2.315,90	2.555,09	3.473,82	3.088,71	3.344,05	3.423,64
da 15 a 20	2.395,95	2.442,87	2.718,82	3.772,69	3.381,70	3.676,60	3.778,83
da 21 a 27	2.520,94	2.570,30	2.881,96	4.093,39	3.614,28	3.948,98	4.165,93
da 28 a 34	2.614,53	2.662,38	3.000,07	4.428,55	3.926,78	4.302,21	4.504,22
da 35 a	2.681,99	2.731,70	3.091,21	4.753,33	4.102,18	4.504,22	4.707,51

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati (31.873,87 euro lordo Stato), si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 70 tra docenti e assistenti amministrativi.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.187,39.

Inoltre, anche per gli assistenti amministrativi si è tenuto conto dell'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto ai compensi degli assistenti amministrativi.

In questo modo, per l'anno 2026, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2026) a tempo pieno in comando risulta $3.187,39 * 70 * 4 = 892.469,20$ (da arrotondare a 892.470,00), quale quota ulteriore rispetto allo stanziamento, pari a euro 1.885.344,00, già previsto dall'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Per l'anno 2027, trattandosi di 10 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2027 e 1° settembre-31 dicembre 2027) a tempo pieno in comando risulta $3.187,39 * 70 * 10 = 2.231.173,00$.

Per l'anno 2028, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2028) a tempo pieno in comando risulta $3.187,39 * 70 * 6 = 1.338.703,80$ (da arrotondare a 1.338.704,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026, 2027 e 2028 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 892.470,00 per l'anno 2026, di euro 2.231.173,00 per l'anno 2027 e di euro 1.338.704,00 per l'anno 2028.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1, lettera a), numero 2 si limita a destinare risorse già esistenti in bilancio, e nei limiti delle stesse disponibilità, ai progetti in essere del PNRR già autorizzati per qualunque necessità ai fini della conclusione degli interventi. **La disposizione, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Al comma 1, lettera b), si prevede una estensione anche delle équipe formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, fino all'anno scolastico 2027/2028. L'estensione in numero di 120 unità di docenti, di cui 20 in comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali e 100 in esonero dal servizio, comporta maggiori oneri pari a euro 1.529.948 per l'anno 2026, euro 3.824.868 per l'anno 2027 ed euro 2.294.921 per l'anno 2028, cui si provvede, come previsto dal **comma 2**, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026, 2027, 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

TOTALE L.S. MENSILE INCLUSA TREDICESIMA ED ELEMENTO PEREQUATIVO ED IVC

	Coll. scol.	Coll. Scol. servizi	aa e at	Dsga	Doc. inf. e prim.	Sec. I	Sec. II
da 0 a 8	2.097,90	2.146,68	2.336,27	3.137,26	2.817,38	3.027,79	3.027,79
da 9 a 14	2.270,38	2.315,90	2.555,09	3.473,82	3.088,71	3.344,05	3.423,64
da 15 a 20	2.395,95	2.442,87	2.718,82	3.772,69	3.381,70	3.676,60	3.778,83
da 21 a 27	2.520,94	2.570,30	2.881,96	4.093,39	3.614,28	3.948,98	4.165,93
da 28 a 34	2.614,53	2.662,38	3.000,07	4.428,55	3.926,78	4.302,21	4.504,22
da 35 a	2.681,99	2.731,70	3.091,21	4.753,33	4.102,18	4.504,22	4.707,51

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati (31.873,87 euro lordo Stato), si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 docenti.

Anche in questo caso, si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto

rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.187,39.

In questo modo, per l'anno 2026, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2026) a tempo pieno in comando risulta $3.187,39 * 120 * 4 = 1.529.947,20$ (da arrotondare a 1.529.948,00), quale quota ulteriore rispetto allo stanziamento già coperto per i primi 6 mesi.

Per l'anno 2027, trattandosi di 10 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2027 e 1° settembre-31 dicembre 2027) a tempo pieno in comando risulta $3.187,39 * 120 * 10 = 3.824.868,00$.

Per l'anno 2028, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2028) a tempo pieno in comando risulta $3.187,39 * 120 * 6 = 2.294.920,80$ (da arrotondare a 2.294.921,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026, 2027 e 2028 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 1.529.948,00 per l'anno 2026, di euro 3.824.868,00 per l'anno 2027 e di euro 2.294.921,00 per l'anno 2028.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al **comma 1, lettera c), numero 1**, si prevede l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, della Task Force per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR. A tal fine, sono stanziati fino a un massimo di 40 milioni a valere sul Programma operativo complementare "*Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento*" 2014-2020, ancora disponibili e in deroga all'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede una scadenza dei programmi complementari al 31 dicembre 2026. Atteso che **l'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Il **comma 1, lettera c), numero 2**, si limita ad estendere l'avvalimento dell'Unità di missione per il PNRR agli altri due Uffici relativi ai fondi strutturali, di talché **la disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026, 2027 e 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART. 20

(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

Al fine di assicurare il consolidamento e la messa in sicurezza degli obiettivi raggiunti al 15 luglio 2026 con riferimento alla Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di *housing* universitario (che, come noto, non prevede soltanto la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ma anche la gestione a prezzi calmierati, per un periodo di 12 anni di cui i primi tre a valere su risorse europei, dei nuovi studentati assistiti dal contributo di gestione), il **comma 1** prevede la prosecuzione dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sino al 31 dicembre 2029.. Sono quindi quantificati gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ed è individuata la relativa copertura finanziaria mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria, già in essere, prevede un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 798.416, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, così come dettagliato nel prospetto seguente:

ONERI COMPLESSIVI	ONERI ANNUI 2027-2028-2029
Commissario straordinario	132.700,00
Onere straordinario	35.582,00
Esperti (3*50.000)	150.000,00
Spese di funzionamento	139.234,00
TOTALE	457.516,00
ONERI PERSONALE	340.899,45
TOTALE	798.415,45
COMPLESSIVO	

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, alla Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità (una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale) dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi di un numero massimo di tre esperti, ai quali compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il **comma 2** mira a facilitare gli interventi a valere sull'housing universitario. In particolare, la disposizione interviene sulla legge 14 novembre 2000, n. 338 al fine di agevolare, in alternativa all'erogazione anticipata, la corresponsione ex post del contributo di gestione, evitando ai gestori l'onere della prestazione di garanzie fideiussorie di importo pari al 100 per cento del contributo. A tal fine, la gestione delle risorse è ricondotta al bilancio dello Stato mediante il versamento in conto entrate e la successiva riassegnazione su apposito capitolo di spesa. Sono inoltre introdotte misure di semplificazione urbanistico-edilizia per gli interventi di housing universitario.

La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

Il **comma 1** prevede che, al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, in conformità con l'Investimento 1.7 “*Borse di studio per l'accesso all'università*”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possano accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca, in archivi informatizzati di rilievo nazionale, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità previste dalla disposizione e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al successivo comma 2. La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, vengano disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali ed, in particolare, le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento 2016/679/UE, nonché all'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Il **comma 3** ha lo scopo di assicurare per l'anno accademico 2025/2026, nelle more della completa attuazione del presente articolo, che ottimizza e semplifica le procedure di erogazione delle borse di studio in coerenza con le misure del PNRR, il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti.

Tale previsione si rende indispensabile per provvedere senza ritardi alla gestione all'eventuale trasferimento interregionale degli studenti che, avendo svolto il percorso formativo del semestre aperto presso un Ateneo con sede in un territorio regionale diverso da quello di successiva immatricolazione, necessitano di presentare domanda di accesso ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) presso la Regione di destinazione.

Come previsto dal D.M. MUR 11 luglio 2025, n. 447, infatti, gli organismi regionali di gestione del DSU sono tenuti a espletare le attività di verifica del possesso dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente per gli studenti capaci e meritevoli ai quali è riconosciuto il godimento dei benefici DSU sia durante il semestre aperto che a seguito della conclusione dello stesso. (*rif. Artt. 2 e 3, D.M. MUR 447/2025 e Art. 1, co. 5, D.M. MUR 431/2025*).

La pubblicazione delle graduatorie nazionali di merito redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto è avvenuta l'8 gennaio 2026, con l'indicazione della sede universitaria di assegnazione alla quale lo studente risulta immatricolabile. A partire da tale data e sino al 6 marzo

2026, gli studenti completeranno l'immatricolazione e potranno richiedere l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre (rif. DM MUR 1115/2025).

Il comma, per le suddette finalità, e in coerenza con la disciplina in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), individua un *set* ridotto di dati personali comuni (lettere da a) a h)) raccolti per la gestione nazionale del semestre filtro, e autorizza, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento, l'accesso agli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario della regione di immatricolazione. Tale accesso, in coerenza con il principio di limitazione delle finalità, è inoltre circoscritto ai soli studenti che presentano domanda presso i medesimi organismi autocertificando il possesso dei requisiti, e al solo al fine di verificarne la sussistenza. Nel rispetto di tali presupposti, la semplificazione proposta persegue pertanto l'obiettivo di garantire che le procedure di verifica possano essere perfezionate efficacemente e tempestivamente già nelle prime settimane del 2026. Di talché, sulla scorta di tali premesse, vengono poste le condizioni di base per assicurare la successiva erogazione senza ritardi agli studenti beneficiari immatricolati presso una sede universitaria ubicata in una Regione diversa a quella in cui è stato svolto il semestre filtro. La disposizione mira, pertanto, a realizzare un appropriato contemperamento tra l'esigenza di tutela della *privacy* e l'inderogabile necessità di permettere agli organismi preposti di esercitare le loro funzioni, previste, conformemente al dettato costituzionale, dalla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di diritto allo studio universitario. Dal punto di vista finanziario, le previsioni in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

Il **comma 4** prevede, l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, del comma 2 *bis*, recante l'esclusione dalle spese complessive del personale di cui al comma 2 delle spese sostenute per i contratti di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc) e 22-ter (incarichi di ricerca) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché per i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n.240 nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Lo scopo dell'intervento normativo è quello di incentivare le Università all'utilizzo dello strumento contrattuale di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Il contratto di cui al citato articolo 22 è stato introdotto in attuazione degli obiettivi PNRR (riforma 1.1. della M4C2) per promuovere la mobilità dei ricercatori ed evitare la dispersione delle professionalità. L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "*a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale*".

Si riporta, di seguito, la tabella relativa al valore complessivo delle spese di personale relativo al quadriennio 2021-2024.

Anno	Spese di Personale	Finanziamenti esterni per	Spese di personale a	% a carico bilanci Ateneo
------	--------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------

		spese di personale	carico del bilancio degli Atenei	
2021	6.326.252.744	204.055.868	6.122.196.876	96,8%
2022	6.717.865.150	300.997.018	6.416.868.132	95,5%
2023	7.099.293.594	404.231.953	6.695.061.641	94,3%
2024	7.703.572.466	449.314.428	7.254.258.038	94,2%

Come evidenziato in tabella, il valore complessivo delle spese di personale risulta in crescita nell'ultimo quadriennio in relazione sia all'incremento del personale in servizio presso gli Atenei, sia in relazione ai maggiori oneri stipendiali, sia con riferimento al personale contrattualizzato. Va tuttavia osservato che parte dei costi del personale è sostenuta da finanziamenti esterni la cui incidenza è in crescita nel triennio e che non concorrono al calcolo dell'indicatore per spese di personale.

Con particolare riguardo al personale docente e ricercatore in servizio dall'anno 2021 all'anno 2024, si riportano i seguenti dati:

Anno	Totale docenti e ricercatori	Professori di prima fascia	Professori di seconda fascia	Ricercatori a tempo indeterminato	Ricercatori a tempo determinato RTT	Ricercatori a tempo determinato RTA	Ricercatori a tempo determinato RTB
2021	54.065	14.025	22.803	7.142	-	4.931	5.164
2022	57.263	14.532	25.138	4.945	-	6.162	6.486
2023	60.031	15.320	24.891	4.488	71	8.438	6.612
2024	59.581	16.463	26.268	3.932	1.275	7.394	4.871

Nel calcolo delle spese di personale e del relativo indicatore sono attualmente inclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 49/2012 anche i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 del testo previgente il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il cui reclutamento è stato possibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-*quinqüesdecies*, della legge n. 79/2022, entro il termine del 29 giugno 2025. Lo scopo della predetta proposta normativa è, quindi, quello di escludere da tale computo i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo a), nonché i titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, nonché i titolari degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010.

Rispetto alle restanti qualifiche del personale universitario, la percentuale di spesa che grava sui bilanci universitari è molto più ridotta e scende dal 60% del 2021 a meno del 40% nel 2023 e nel 2024, tenuto anche conto del finanziamento del reclutamento di tali ricercatori con risorse del PNRR. Parallelamente il numero di tali ricercatori è considerevolmente aumentato dal 2021 (4.931) al 2023 (8.438), anche se il loro numero ha iniziato a scendere nel 2024 (7.394).

L'incidenza complessiva sulla spesa del personale dei ricercatori di tipo A rimane quindi, anche nell'ultimo triennio, sostanzialmente costante e a un livello contenuto poco al di sopra del 2%.

Anno	Spesa totale Ricercatori tipo A)	Finanziamenti esterni per Spese di Personale	Spese di personale a carico Ateneo	% a carico bilanci Ateneo
2021	221.507.915	87.943.742	133.564.172	60,3%
2022	296.895.427	167.790.044	129.105.383	43,5%
2023	395.919.306	238.855.835	157.063.471	39,7%
2024	423.384.673	255.129.019	168.255.654	39,7%

Anno	Incidenza spesa Ricercatori tipo A) su spesa complessiva di personale	Incidenza spesa Ricercatori tipo A) finanziamenti esterni	Incidenza spesa Ricercatori tipo A) a carico bilanci d'Ateneo
2021	3,50%	43,10%	2,18%
2022	4,42%	55,74%	2,01%
2023	5,58%	59,09%	2,35%
2024	5,50%	56,78%	2,32%

Tanto premesso, al fine di consentire la sostenibilità dei bilanci delle università, coerentemente con la programmazione delle risorse finanziarie disponibili, si interviene, con la presente proposta normativa a rideterminare l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università il cui calcolo è disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, escludendo dal computo: le figure ad esaurimento di tipo A (RTD-A), in analogia a quanto già avviene per gli assegni di ricerca, che non sono computati tra le spese di personale, i contratti di ricerca, introdotti dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, nonché gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22-bis e 22-ter della predetta legge n. 240 del 2010.

Con specifico riguardo ai contratti di ricerca, si rappresenta che il decreto direttoriale n. 47 del 20 febbraio 2025 ha destinato 37,5 milioni di euro al finanziamento dell'assunzione di almeno 250 giovani ricercatori post dottorato mediante la stipula di contratti di ricerca ex articolo 22 della legge n. 240 del 2010, a valere sulla dotazione finanziaria per l'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 "*Finanziamento di progetti presentati da Giovani Ricercatori*", con contributi *pro capite* fino a 150.000 euro, a copertura esclusiva dei costi del personale (art. 11), e durata massima di 24 mesi (art. 10), con la riserva del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno. Attualmente risultano attivati n. 355 contratti di ricerca-

Si segnala che il costo lordo Amministrazione minimo è pari a 39.571,26 euro (corrispondente per il contrattista al trattamento annuo del ricercatore confermato a tempo definito), mentre il costo massimo è pari a 54.391,04 euro annui (equivalente al ricercatore confermato a tempo pieno), ai sensi della sequenza contrattuale del 18 marzo 2025.

Per quanto riguarda gli incarichi postdoc e gli incarichi di ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010, in osservanza di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'università

e della ricerca 6 agosto 2025, n. 592, il costo del trattamento economico minimo lordo Amministrazione (ossia comprensivo degli oneri fiscali e contributivi) corrisponde a 39.571,26 euro per gli incarichi postdoc (costo annuo di un contratto di ricerca, atteso che entrambi sono contratti di natura subordinata il cui trattamento minimo equivale a quello del ricercatore confermato a tempo definito) e 29.667,00 euro per gli incarichi di ricerca (ossia 22.500 di trattamento economico minimo su cui conteggiare oneri contributivi e IRAP).

Si precisa, infatti, che l'incidenza dei contratti di ricerca che la norma esclude dall'indicatore per la determinazione delle spese per il personale non è allo stato disponibile in quanto nel 2024 non erano ancora attivabili (il contratto di ricerca per assenza della sequenza contrattuale che fissasse l'importo minimo, gli incarichi perché introdotti nel 2025).

Rispetto agli unici dati disponibili, non si ravvisano criticità in ordine all'impatto finanziario e alla sostenibilità dell'intervento normativo in questione sui bilanci delle università, tenuto conto che l'incidenza della spesa per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo a) nell'ultimo triennio è pari al 2%.

Dall'analisi dei dati forniti in ordine al numero dei ricercatori universitari di tipo a) in servizio nell'anno 2024 nelle tabelle sopra riportate, utilizzati ai fini del riparto dei punti organico per il 2025 (Decreto Ministeriale n. 719 del 9 ottobre 2025), è possibile desumere che lo scomputo degli RTDa dall'indicatore determinerebbe un miglioramento medio dell'indicatore pari a circa 1,5 punti percentuali, con un indicatore medio che diminuirebbe dal 66,5% circa al 65%. Ciò non comporterà alcun impatto sulla spesa di personale e sulle assunzioni, dato che il totale di punti organico che vengono ripartiti rimarrebbe, in ogni caso, pari alle cessazioni rilevate.

ART. 22

(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Le norme proposte, finalizzate all'attuazione della Riforma 1.3 del PNRR, sono volte a modificare l'ordinamento e la *governance* del settore ferroviario e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, che modifica l'**articolo 1, comma 7**, del D.Lgs. 112/2015, interviene sulla natura e sui contenuti del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM). La norma ne estende la durata temporale (da quinquennale ad almeno decennale) e ne arricchisce i contenuti strategici (multimodalità, integrazione logistica).

Trattandosi di una modifica alla strumentazione programmatica e strategica, essa attiene alla definizione degli indirizzi, senza generare, ex se, alcun impatto finanziario diretto. I profili di spesa restano disciplinati dagli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente per l'attuazione dei Contratti di Programma. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, che novella l'**articolo 15** del D.Lgs. 112/2015, introduce una serie di modifiche alla *governance* del Contratto di Programma (CdP). Nello specifico:

- l'introduzione di un vincolo di coerenza gerarchica tra DSPM, CdP e Piano Commerciale;
- l'inserimento di *milestones*, *target* e indicatori di performance;
- l'introduzione di un obbligo di *corporate governance* (bonus management);

- l'introduzione dei poteri di ART (definizione e monitoraggio KPIs) e dell'obbligo di Analisi Costi-Benefici (CBA).

Tali modifiche attengono alla revisione delle procedure, all'introduzione di criteri di *performance management* e al rafforzamento dei poteri di regolazione e monitoraggio. Le attività descritte sono svolte dalle amministrazioni competenti (MIT e ART) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** introduce la **lettera n-bis**) all'**articolo 37, comma 2**, del D.L. 201/2011, rafforzando i poteri di ART in materia di monitoraggio e pareri sugli affidamenti dei servizi ferroviari. **L'attribuzione di tali compiti rientra nelle funzioni istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione di cui al **comma 3 - lettera a) punto 1)**, che modifica l'**articolo 9, comma 1**, della L. 118/2022, estende l'obbligo di conformità agli atti di ART (attualmente previsto per le "procedure di gara") a tutte le "procedure di affidamento". **Si tratta di un intervento di natura ordinamentale, che non ha impatti sui saldi di finanza pubblica.**

La disposizione di cui al comma 3 - **lettera a) punto 2)**, sostituisce integralmente il vigente comma 1-*bis* intervenendo sul trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale. In particolare, si prevede che le Regioni trasmettano all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi ferroviari regionali e che l'Osservatorio proceda ad un'analisi degli stessi, al fine specifico di identificare le sovrapposizioni temporali potenzialmente lesive della concorrenza. Sulla base di tale analisi, si affida al medesimo Osservatorio il compito di promuovere il necessario coordinamento tra gli enti concedenti interessati. L'obiettivo esplicitato è quello di favorire un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara, massimizzando così le opportunità di partecipazione al mercato.

Sono poi previsti ulteriori adempimenti di pubblicazione e trasparenza dei calendari e dettagliati i relativi contenuti. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione di cui al comma 3 - **lettera a) punto 3)**, introduce un nuovo comma 5-bis che si limita a incidere sulle modalità di gestione dei contratti di servizio pubblico già in essere, senza determinazione effetti finanziari diretti e quantificabili a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3- **lettera b)** introduce l'**articolo 9-bis** (Servizi Intercity).

I commi 1 e 2 della nuova disposizione introducono, rispettivamente, obblighi di trasparenza per gli affidamenti diretti e l'obbligo di avvio della procedura competitiva (gara).

Si tratta di norme di principio e ordinamentali, volte a promuovere la concorrenza, che non determinano effetti finanziari diretti. Le attività istruttorie (market test, definizione lotti) sono svolte da MIT e ART nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** modifica l'**articolo 27, comma 2, lettera c)**, del D.L. 50/2017, estendendo la fattispecie che attiva il meccanismo sanzionatorio (riduzione delle risorse del Fondo TPL) dalle "gare non conformi" agli "affidamenti non conformi". Tale modifica, di natura ordinamentale, non ha impatti negativi sui saldi, in quanto mira a garantire l'efficacia di un meccanismo sanzionatorio già esistente, le cui eventuali maggiori entrate (derivanti da un'eventuale maggiore incidenza della sanzione) verrebbero comunque ripartite tra le altre regioni, come già previsto dalla norma vigente, garantendo l'invarianza del saldo complessivo del Fondo. **La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.**

ART. 23

(Istituzione di Asset Ferroviari Italiani S.p.A. – AFI in attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Il **comma 1** autorizza la costituzione della società «Asset Ferroviari Italiani S.p.A. - AFI» con sede a Roma, definendone la natura di società *in-house* interamente partecipata dal MEF. Stabilisce inoltre il modello di *governance*, con l'esercizio dei diritti dell'azionista d'intesa con il MIT, a cui è attribuita la vigilanza e il controllo analogo.

La disposizione presenta **natura ordinamentale e organizzativa e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Gli oneri finanziari relativi alla costituzione e alla dotazione patrimoniale sono disciplinati dai commi successivi, in particolare dai commi 11, 12 e 14.

Il **comma 2** definisce lo scopo (missione pubblica) e l'oggetto sociale (attività civilistiche) della Società, focalizzandoli sull'acquisto, gestione e locazione di materiale rotabile, nonché sulla stipula di convenzioni con MIT e Regioni e sul supporto tecnico.

La disposizione ha natura programmatica e definisce il perimetro delle attività che la Società è autorizzata a svolgere. Tali attività saranno finanziate tramite la dotazione di capitale iniziale, le risorse assegnate per la fase di start-up e il patrimonio destinato e, a regime, tramite i futuri ricavi industriali (canoni di locazione). **Pertanto, il comma non introduce di per sé nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

Il **comma 3** limita l'operatività della Società (esclusivamente per Stato/Regioni), vincolandola agli affidamenti tramite procedure competitive.

La disposizione ha natura regolatoria e definisce il *modus operandi* della Società, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato e sull'affidamento *in-house*. La disposizione introduce inoltre una clausola di salvaguardia che, vietando l'assunzione di passività di altre società pubbliche, è volta a preservare il patrimonio della Società, producendo effetti finanziari positivi in termini di contenimento dei rischi.

Il **comma 4** impone requisiti tecnici stringenti (Zero emissioni, ERTMS) e un vincolo di fatturato (90% da asset conformi) legati al PNRR specificando che tali requisiti si applicano al materiale rotabile acquisito a valere sulle risorse della Misura M3C1.R1.3.

La disposizione recepisce condizionalità tecniche vincolanti del PNRR. Gli eventuali maggiori costi industriali per l'acquisto di materiale conforme a tali standard (rispetto a materiale ordinario) sono già ricompresi e finanziati nell'ambito delle dotazioni PNRR specifiche, come quantificate al comma 13. **Non si determinano, pertanto, nuovi oneri rispetto a quelli già previsti e coperti.**

Il **comma 5** fissa la durata della Società al 31 dicembre 2075 e richiama il Codice civile per la disciplina dei rapporti al termine.

La disposizione ha carattere ordinamentale, non comportando pertanto effetti finanziari. In particolare, la determinazione della durata configura un adempimento di natura esclusivamente civilistica, così come il richiamo al Codice civile ha carattere meramente ricognitivo della disciplina ordinaria applicabile ai procedimenti di liquidazione e non introduce alcuna deroga idonea a generare effetti finanziari.

Il **comma 6** definisce la modalità di costituzione *ex lege* (tramite decreto interministeriale) della Società e il trattamento economico degli amministratori in fase di prima applicazione.

La norma ha carattere procedurale. La previsione relativa ai compensi dei componenti degli organi sociali non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stessi sono posti integralmente a carico del bilancio della Società «Asset Ferroviari Italiani S.p.A. - AFI».

La relativa sostenibilità finanziaria risulta assicurata dalla dotazione patrimoniale prevista al comma 13 e, a regime, dai ricavi industriali, come di seguito dettagliato.

Il **comma 7** disciplina la composizione degli organi societari e i requisiti di professionalità (standard società quotate) e indipendenza (clausole cooling-off) degli esponenti aziendali.

La disposizione ha natura meramente organizzativa, limitandosi a disciplinare gli aspetti di governance della Società. Essa non determina effetti finanziari diretti, poiché gli oneri connessi al funzionamento dei relativi organi risultano già integralmente disciplinati dal comma 6.

Il **comma 8** attribuisce di diritto alla Società la qualifica di stazione appaltante qualificata ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.

La disposizione si limita a conferire uno *status* giuridico necessario all'operatività della Società, senza determinare alcun impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 9** disciplina il reclutamento del personale, nel rispetto del TUSP, e la facoltà della Società di avvalersi di personale in comando o distacco da altre amministrazioni pubbliche o società pubbliche ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni. Si prevede altresì la stipula di un accordo quadro con il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. per il distacco di 30 unità di personale.

Gli oneri relativi al personale reclutato direttamente nonché alle convenzioni stipulate gravano integralmente sul bilancio della Società. Per quanto concerne il personale in comando o distacco, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Società «Asset Ferroviari Italiani S.p.A. - AFI» provvederà al rimborso integrale degli oneri (trattamento economico e contributivo) alle amministrazioni di provenienza, ovvero il comando/distacco avverrà in regime di neutralità finanziaria.

Il **comma 10** disciplina i contenuti minimi e le modalità di approvazione del piano industriale e finanziario preliminare 2026-2029.

Trattasi di disposizione procedurale e programmatica, priva di effetti finanziari diretti. Il piano industriale stesso costituisce il documento a base quantificazione degli effetti economici e finanziari della Società.

Il **comma 11** determina il capitale sociale iniziale in 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse della Misura M3C1.R1.3 del PNRR.

Il **comma 12** autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad utilizzare, a titolo di anticipazione e nel limite massimo di euro 32.076.910,88 a valere sulle risorse della Misura M3C1 R1.3, le somme necessarie per il tempestivo espletamento degli adempimenti propedeutici al conseguimento degli obiettivi PNRR, ivi inclusa la costituzione della Società. La norma prevede altresì l'incremento del contingente di esperti dell'Unità di Missione di 4 unità fino al 31/12/2026, con un onere massimo di euro 200.000 per l'anno 2026, a valere sul predetto limite di spesa.

La copertura finanziaria è assicurata integralmente dalle risorse già previste dal PNRR (Misura M3C1 R.1.3); pertanto la disposizione, limitandosi ad anticipare l'utilizzo di risorse già stanziare, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 13** disciplina il trasferimento delle risorse alla Società, distinguendo: a) le risorse per investimenti destinate alla misura M3C1.R1.3 del PNRR dal Fondo Next Generation EU-Italia (trasferiti al patrimonio destinato), pari a euro 1.168.000.000, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie derivanti da rimodulazioni di altre Misure PNRR (M2C2 e M7); b) le risorse residue di cui al comma 12 per la copertura dei costi di funzionamento e di gestione. L'operazione costituisce un trasferimento patrimoniale tra amministrazioni pubbliche (consolidate nel perimetro PA) ed è neutrale ai fini dell'indebitamento netto.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. Si tratta di un'operazione meramente patrimoniale (partita di giro) tra lo Stato (Ministero) e una società interamente controllata dallo Stato e consolidata nel perimetro della PA. La previsione di futuri trasferimenti ha natura programmatica e non costituisce autorizzazione di spesa, che sarà disposta con gli specifici atti di trasferimento.

Il **comma 14** autorizza la costituzione di un patrimonio destinato specifico ai sensi dell'art. 2447-bis c.c., cui è conferito in fase di prima applicazione l'importo di euro 1.168.000.000 a valere sulle risorse della Misura M3C1.R1.3 del PNRR. Il patrimonio destinato può essere articolato in comparti, anche specificamente dedicati al materiale rotabile di singole regioni o enti locali.

La segregazione patrimoniale non altera i saldi di finanza pubblica, limitandosi a vincolare gli asset (denaro e treni) allo specifico affare, a tutela degli investimenti PNRR.

Il **comma 15** disciplina il trasferimento a titolo gratuito dei treni Intercity già acquisiti in attuazione di altri target PNRR (M2C2-35 bis e M7-31) al patrimonio destinato della Società.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. Si tratta di un'operazione meramente patrimoniale (partita di giro) tra lo Stato (Ministero) e una società interamente controllata dallo Stato e consolidata nel perimetro della PA. I beni, già acquisiti con fondi PNRR, vengono trasferiti senza esborso finanziario, non alterando il patrimonio netto consolidato della pubblica amministrazione.

Il **comma 16** impone alla Società obblighi di reporting. La disposizione comporta oneri di natura amministrativa che sono già inclusi e coperti nell'ambito dei costi di funzionamento ordinario della Società.

I **commi 17 e 18** prevedono il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e l'esenzione fiscale per gli atti costitutivi. L'esenzione da imposte e tasse si configura come rinuncia a maggior gettito ma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di entrate che non si sarebbero verificate in assenza della costituzione della Società stessa.

ART. 24

(Disposizioni in materia di investimenti ferroviari relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

La norma in esame è volta ad introdurre disposizioni di semplificazione in materia di investimenti ferroviari. Allo scopo di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari, il **comma 1** autorizza, fino al 30 marzo 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) a erogare ai soggetti affidatari una anticipazione provvisoria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve già iscritte in contabilità alla data di entrata in vigore della legge, per le quali il collegio consultivo tecnico non si sia ancora espresso. L'anticipazione è concessa:

- nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per ciascun intervento, in coerenza con le modalità di gestione delle risorse nazionali e comunitarie previste dal Contratto di Programma 2022–2026 – parte investimenti;
- a titolo provvisorio, previa presentazione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma anticipata maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni.

Dal punto di vista procedurale, la norma prevede che l'erogazione dell'importo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'Affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di

cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione.

Con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario, si rappresenta che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che gli importi a titolo di anticipazione provvisoria potranno essere erogati da RFI S.p.A. nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali previste dal contratto di programma 2022-2026 - parte investimenti e delle risorse disponibili per ciascun intervento.

Si evidenzia, dunque, che trattasi di disposizione avente neutralità finanziaria in quanto:

- l'anticipazione disposta da RFI non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le erogazioni avvengono entro il limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente per ciascun intervento ovvero nel contratto di programma;
- l'importo eventualmente anticipato ha natura provvisoria e potrà essere oggetto di restituzione o conguaglio in base agli esiti delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico;
- le somme non giustificate verranno recuperate mediante restituzione diretta o escussione delle garanzie.

In relazione all'ambito di applicazione della norma, si precisa che gli interventi per cui è possibile chiedere l'acconto sulle riserve sono solo quelli per i quali è già prevista l'obbligatoria presenza del collegio ai sensi dell'articolo 216 del Codice dei contratti e, pertanto, non sussiste, alcun ampliamento delle ipotesi di obbligatorietà dell'istituzione di collegi consultivi. Conseguentemente, in relazione ai compensi dei membri dei collegi consultivi, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria.

Si chiarisce, inoltre, nella norma che le determinazioni del collegio consultivo tecnico, acquisiscono valore di lodo contrattuale, escludendo, pertanto, la possibilità di eventuali accordi bonari che determinano possibili costi.

Con specifico riferimento ai profili finanziari, in considerazione del fatto che la norma condiziona l'erogazione dell'anticipazione a riserve già poste in relazione a lavori già contabilizzati e, pertanto, le stesse non sono apposte per il mero ritardo nel pagamento dei lavori come previsto nel contratto di appalto, si precisa che l'erogazione dell'anticipazione provvisoria introdotta dalla proposta di cui al comma 1 non contrasta con le esigenze finanziarie legate all'avanzamento dell'opera secondo le contabilizzazioni dei lavori effettuati e da effettuare. Ciò in quanto la procedura introdotta si configura come una misura di gestione di flessibilità finanziaria interna ai quadri economici delle opere e del contratto di programma e non determina effetti negativi sul saldo netto da finanziare o sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Il **comma 2** mira ad introdurre una semplificazione in materia di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

La disposizione in esame attribuisce a RFI S.p.A. il potere di esproprio delle aree individuate quali siti di conferimento. Per tale finalità, si prevede che il progetto dell'opera ferroviaria includa anche gli interventi di riambientalizzazione delle suddette aree, individuati d'intesa con il Comune e la Regione interessata, al fine di acquisire, nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario, anche le autorizzazioni occorrenti alla realizzazione del progetto di riambientalizzazione, ivi incluse le valutazioni ambientali da rilasciare da parte degli organi competenti.

La disposizione in argomento prevede, altresì, l'attribuzione dell'utilizzo, a titolo gratuito, delle aree e delle opere di riambientalizzazione realizzate da RFI S.p.A in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento e le procedure ivi previste si applicheranno anche con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui progetti siano stati già approvati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscono variante al progetto approvato.

In ordine ai profili di carattere finanziario, si evidenzia che, in forza della clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della disposizione in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, gli oneri relativi agli interventi di riambientalizzazione delle aree soggette ad esproprio, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree stesse, saranno a carico del quadro economico relativo all'infrastruttura ferroviaria.

A ciò si aggiunga che la disposizione in esame consente di registrare una significativa riduzione dei costi attualmente sostenuti da RFI per le attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, agendo su quattro principali voci di spesa:

1. Riduzione dei costi di trasporto

Attualmente, la localizzazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavo dipende da fattori non pienamente governabili da RFI, poiché la distanza dal cantiere non dipende unicamente dalla disponibilità dei siti idonei ma anche dalla volontà dei rispettivi gestori di ricevere il materiale in questione.

Ciò determina, in molti casi, l'impossibilità di utilizzare siti prossimi all'area di scavo, obbligando RFI a ricorrere a siti collocati anche a notevole distanza dal cantiere.

La disposizione normativa in esame consente, dunque, a RFI di acquisire i siti di destinazione del materiale tramite procedura espropriativa, prescindendo dal consenso dei gestori. Ciò comporta un rilevante abbattimento dei costi di trasporto, attualmente pari a 11,5 €/mc fino a 30 km, con una maggiorazione di 0,3 €/mc per ogni km aggiuntivo tra i 30 e i 200 km (in base al tariffario RFI).

Oltre al risparmio economico diretto, la riduzione delle distanze di trasporto determina una diminuzione delle emissioni di CO₂, generando un'esternalità positiva con benefici ambientali e sociali, ancorché non direttamente contabilizzati.

2. Riduzione dei costi di conferimento

RFI riconosce attualmente ai proprietari delle cave un corrispettivo medio di circa 13 €/mc per il conferimento delle terre e rocce da scavo, a copertura delle spese operative (abbancamento, sistemazione a verde, gestione del sito) e del margine di profitto.

L'abilitazione di RFI ad acquisire i siti tramite esproprio consente di internalizzare tali attività, affidandole direttamente all'appaltatore dei lavori.

Il prezzo che RFI porrebbe a base di gara per le suddette attività sarebbe pari a circa:

- 5 €/mc per abbancamento e sistemazione a verde;
- 3 €/mc per la gestione del sito (inclusi allestimento piste, perimetrazione, illuminazione e guardiania).
Ne deriva un costo complessivo medio di circa 8 €/mc, variabile in funzione delle caratteristiche del sito, con un risparmio di circa 5 €/mc rispetto all'attualità.

3. Eliminazione dei costi per occupazioni temporanee

In assenza di disponibilità immediata dei siti di conferimento, RFI sostiene attualmente costi per l'occupazione temporanea di aree destinate allo stoccaggio provvisorio delle terre e rocce da scavo, quantificabili in almeno 1,5 €/mq.

L'esproprio dei siti di conferimento renderebbe immediatamente disponibili le aree di destinazione definitiva, eliminando tali oneri.

4. Eliminazione degli oneri da riconoscere all'appaltatore per indisponibilità dei siti

L'indisponibilità o il ritardo nella messa a disposizione dei siti di conferimento, per cause non imputabili a RFI, comporta rallentamenti e sospensioni delle attività di cantiere, con conseguenti richieste economiche da parte degli appaltatori (maggiori spese generali, fermo macchine, ridotta produttività della manodopera).

Sotto questo profilo, la disposizione in esame garantisce la certezza della disponibilità delle aree e la regolarità dell'avanzamento dei lavori.

Con la presente disposizione l'unico onere per RFI sarebbe rappresentato dall'indennizzo erogato ai proprietari delle aree individuate quali siti di conferimento, stimato in:

- circa 5 - 10 €/mq per cave dismesse;
- meno di 5 €/mq per aree depresse o degradate.

Trattasi di costi che, anche nella stima più elevata, risultano ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalle voci di spesa sopra riportate.

La disposizione, dunque, non solo non determina un incremento del fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione degli interventi ferroviari, ma consente di conseguire:

- significativi risparmi sui costi complessivi di gestione delle terre e rocce da scavo;
- riduzione dei tempi di realizzazione delle opere;
- una maggiore efficienza ambientale nella filiera del conferimento delle terre e rocce da scavo.

Il **comma 3** dell'articolo in commento apporta modifiche all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di specificare che i soggetti che possono usufruire delle semplificazioni amministrative e procedurali ivi previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria sono il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale, dalla quale non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4**, è volta a consentire a RFI, in qualità di soggetto attuatore, di delegare, in tutto o in parte, il potere di esproprio relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea a una società collegata al gestore stesso o appartenente al gruppo FS, purché, per maggiore tutela delle parti, la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito atto convenzionale i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale, dalla quale non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, dal punto di vista finanziario, autorizza per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una spesa nel limite massimo di 20 milioni di euro, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La copertura finanziaria è infatti integralmente assicurata mediante l'utilizzo delle

eventuali economie di spesa a valere sulle risorse del PNRR afferenti misure M2C2 I.4.1, M2C2 I.4.4.2, M7 I.11 e M2C4 I.4. del PNRR. Si tratta pertanto di una rimodulazione di risorse già esistenti nel bilancio dello Stato e finalizzate all'attuazione del Piano.

La disposizione reca altresì la ripartizione delle risorse nell'ambito del tetto di spesa autorizzato. Una somma nel limite massimo di euro 170.000 è destinata specificamente alla copertura degli oneri per la progettazione, lo sviluppo e la gestione della piattaforma digitale indispensabile per l'amministrazione della misura. Tale importo è stato quantificato sulla base di stime relative ai costi di mercato per la realizzazione di software gestionali complessi e per la relativa infrastruttura di supporto. La restante quota delle risorse è destinata all'erogazione dei contributi in conto capitale a favore delle imprese beneficiarie per gli acquisti di materiale rotabile e mezzi di movimentazione previsti dalla norma.

L'impatto sui saldi di finanza pubblica risulta neutrale, in quanto l'operazione si configura come un utilizzo di residui o economie su capitoli di spesa già finanziati. La distinzione tra la quota destinata alla piattaforma (spesa per beni e servizi/investimenti immateriali della PA) e quella destinata ai contributi (trasferimenti alle imprese) è chiaramente delineata nel testo, assicurando la corretta imputazione contabile delle somme e il rispetto del vincolo di spesa complessivo.

ART. 25

(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)

Con il **comma 1** della norma viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – FNIISSI (“Fondo”).

Il Fondo finanzia prioritariamente i progetti del Piano nazionale degli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (“PNIISSI”) di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, volti alla programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Il Fondo, come previsto dal **comma 2**, ha una dotazione finanziaria di 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al predetto investimento.

Il **comma 3** specifica che le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione dei progetti del PNIISSI, sotto forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico. Prevede inoltre l'estensione anche ai gestori del servizio idrico - accreditati all'anagrafica operatori di cui all'articolo 5 della delibera 347/2012/R/IDR dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ivi inclusi quelli operanti nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, della possibilità di accedere ai fondi di cui al comma 1.

Il **comma 4** prevede che, per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le previsioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A.

Il **comma 5** dispone che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, e, comunque, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, INVITALIA S.p.A. definisca i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai

contributi di cui al comma 3, l'entità massima del contributo riconoscibile, nonché i criteri di valutazione delle proposte privilegiando: a) l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati; b) il coinvolgimento di operatori privati; c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, d) forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; e) le modalità di gestione e di trasferimento alla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Al **comma 6** viene precisato che INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 5 e predispone un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento.

Il **comma 7** prevede che gli oneri per le attività di gestione del Fondo da parte di INVITALIA S.p.A. sono posti a carico delle risorse del medesimo Fondo nel limite del 4% annuo.

Il **comma 8**, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, prevede la riduzione di un terzo dei termini per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. **La disposizione ha carattere procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 26

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo in esame reca disposizioni per l'attuazione delle misure di interesse del Ministero delle imprese e del made in Italy.

In particolare, il **comma 1** prevede che, in relazione all'Investimento 9 “Scale - up Transizione 4.0” della Missione 1, Componente 2, del PNRR, introdotto nell'ambito della VI revisione del PNRR, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, ai fini della rendicontazione della misura, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima, e del Gestore dei servizi energetici (GSE), stabilendo in apposite convenzioni le specifiche modalità di avvalimento.

Il **comma 2** è volto a specificare che, in relazione all'investimento di cui al comma 1, nonché all'investimento 2.3. “Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria” della Missione 4, Componente 2 del PNRR (M4C2- Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. **Il comma in esame provvede altresì alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle richiamate misure, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, con riferimento alla misura M4C2 - Investimento 2.3, e a 14,5 milioni euro per l'anno 2027, in relazione alla misura M1C2 - Investimento 9, per un ammontare complessivo pari a euro 21,5 milioni.** Al riguardo, si precisa che entrambe le misure sono finanziate a valere sulle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia. Difatti, con riferimento alla misura M4C2, Investimento 2.3 afferente ai centri di trasferimento tecnologico, si provvede a valere nell'ambito delle stesse misure del PNRR interessate dalle attività oggetto dell'articolato. È stato infatti concordato con la Commissione europea un nuovo “costing” della misura, che autorizza una percentuale (sino al 2%) di utilizzo delle risorse destinate alla stessa alle attività di controllo e verifica. Inoltre, con riferimento alla

quantificazione delle risorse necessarie, le stesse sono state stimate come segue: a) per il supporto alla gestione e all'attività di controllo, si stima un costo complessivamente pari a 5,5 milioni di euro, correlato all'impiego di personale con profili junior, middle e senior; b) per l'adozione di supporti tecnologici digitali per la gestione della domanda di accesso ai servizi di trasferimento tecnologico e per le fasi di controllo della misura, si stima un costo complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

Con riferimento, altresì, alla misura M1C2 Investimento 9, anch'essa trova copertura nell'ambito delle medesime misure del PNRR interessate dalle attività oggetto dell'articolato, come espressamente concordato con la Commissione europea. Con riferimento alla quantificazione delle risorse necessarie, il dato è stato stimato sulla base delle attività di seguito descritte: a) controlli documentali (di seguito anche "verifiche desk") a campione complessivamente fino al 10% dei progetti ammessi e verifiche *in situ* per i progetti che dovessero presentare delle anomalie in seguito all'effettuazione delle verifiche desk. Al riguardo, è previsto un costo complessivo pari a 8 milioni di euro, basato sulla stima del costo unitario del personale necessario alle predette attività; b) supporto attraverso provider informatico al reperimento delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 pari euro 2,5 milioni; c) risorse umane ed esperti a supporto delle strutture dell'Amministrazione per le attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei crediti d'imposta, per un importo stimato pari a 4 milioni di euro, correlato all'impiego di personale con profili junior, middle e senior.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all' "*investimento Transizione 4.0*". **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** è volto a garantire la continuità operativa dei progetti Testing and experimentation facilities (TEF) AgriFoodTEF e AI-MATTERS. I c.d. progetti TEF sono iniziative paneuropee transfrontaliere, parte di un network promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Digital Europe Programme (DEP). **A tali fini, il comma in esame prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 6.324.762,50 per l'anno 2026 e a euro 3.046.614 per l'anno 2027, necessaria a coprire l'impegno finanziario già assunto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, pari a euro 9.371.376,10, ripartito nel triennio 2026-2028.**

Il **comma 5** stabilisce altresì che, agli oneri derivanti dal **comma 4**, si provvede, quanto a euro **6.324.762,50 per l'anno 2026**, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2026, del Fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a euro **3.046.614 per l'anno 2027**, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per la parte destinata alla Promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e formazione su tecnologie avanzate.

L'onere finanziario complessivamente derivante dalla disposizione in esame è pari a euro **9.371.376,10** ripartito, sulla base delle più recenti stime di fabbisogno condivise dai soggetti attuatori, come segue:

Progetto	Fabbisogno 2026	Fabbisogno 2027	Totale 2026-2027
AgriFoodTEF	€ 3.703.776,50	€ 1.719.872,50	€ 5.423.649,00
AI-MATTERS (stima)	€ 2.620.986,00	€ 1.326.741,50	€ 3.947.727,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.324.762,50	€ 3.046.614,00	€ 9.371.376,50

Il finanziamento della misura è garantito dalla rimodulazione della dotazione finanziaria di due capitoli dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare:

- a) dal capitolo 7356 – 1 “Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti”;
- b) dal capitolo 7491- 4 “Promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e formazione su tecnologie avanzate” Piano gestionale 4 - Risorse per l'attività dei centri di digitalizzazione e trasferimento tecnologico-riparto. Si tratta di risorse di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2025 per la parte destinata alla promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e formazione su tecnologie avanza.

Di seguito si riporta l'attuale dotazione finanziaria del fondo *de quo*, con le occorrenti disponibilità, sulle quali andranno a gravare gli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a euro **6.324.762,50** per l'anno 2026 e a euro **3.046.614,00** per l'anno 2027:

Capitolo – PG	Esercizio	COMPETENZA	CASSA
7356 – 1	2026	400.000.000,00	400.000.000,00
7491 – 4	2027	30.000.000,00	30.000.000,00

ART. 27

(Disciplina dei crediti di imposta relativi agli investimenti – attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR e dell'Investimento 1.5 «Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)» della Missione 5 – Componente 3 del PNRR)

Il **comma 1** introduce modifiche all'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”. Le modifiche apportate sono volte a specificare che il credito d'imposta previsto in favore delle strutture produttive del “Mezzogiorno” e disciplinato all'articolo 1, commi 98 e ss. della predetta legge n. 208 del 2015 è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finanziate con risorse nazionali ed europee. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** introduce modifiche all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*”. Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'articolo 1, commi 184 e ss. della predetta legge n. 160 del 2009, al fine di sostenere il processo di transizione digitale delle imprese, riconosce un credito di imposta per investimenti in beni strumentali in favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni ivi previste, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Con la modifica in esame, si intende chiarire che il credito d'imposta in oggetto è cumulabile con altre agevolazioni purché le stesse siano finanziate con risorse

nazionali ed europee, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 3** introduce modifiche all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.*", commi 1059 e 1062.

In particolare, la modifica al comma 1059 è volta a prevedere che il credito d'imposta per il sostegno al processo di transizione digitale delle imprese, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1058 e 1058-*bis* e ss. della legge n. 178 del 2020, per investimenti in beni strumentali realizzati dalle imprese a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, alle condizioni ivi previste, è cumulabile con altre agevolazioni, purché finanziate con risorse nazionali ed europee, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** interviene esclusivamente sul lessico dei commi da 203 a 203-*sexies*, senza modificare l'aliquota del credito d'imposta, la base imponibile teorica, i limiti massimi fruibili né i requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari. Infatti, esso si limita a specificare che, ai fini del calcolo delle spese ammissibili al credito d'imposta, devono essere scomputate le sovvenzioni e i contributi di fonte nazionale ed europea afferenti alle medesime spese. **La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 5** reca disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella ZES unica. In particolare, si introducono modifiche all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di prevedere che lo stesso è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finanziate con risorse nazionali ed europee. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 28

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)

Il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare, **la lett. a)-punto 1** prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello svolgimento delle attività di monitoraggio cui è preposta in tema di efficienza dei servizi pubblici locali, sia tenuta a sentire anche le altre competenti Autorità di regolazione di settore per le attività di vigilanza nei servizi a rete (i.e. ARERA, ART). Si tratta di un'attività di collaborazione istituzionale che viene ordinariamente effettuata nell'ambito dei compiti di monitoraggio cui le stesse sono preposte e pertanto dalla disposizione non discendono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **La lett. a) - punto 2** precisa che è sufficiente il verificarsi di una sola delle condizioni indicate affinché l'andamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale sia

considerata dall'ente locale insoddisfacente. **La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto è priva di effetti per la finanza pubblica.**

La lett. a) - punto 3 introduce una ulteriore fattispecie di risoluzione in capo all'ente locale del contratto di affidamento del servizio. Ciò dovrà avvenire non solo in caso di mancata attuazione del Piano di risanamento da parte del gestore, ma anche quanto il gestore non lo adotti entro il termine massimo di tre mesi o il predetto Piano sia valutato come del tutto insufficiente. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni coinvolte, considerato che, in generale, tutte le attività di monitoraggio e controllo sull'andamento gestionale del TPL sono già attribuite agli enti locali dalla legislazione vigente.**

La **lett. b)** prevede che la diffida emessa da ANAC nei confronti degli enti locali - che rappresenta un passaggio preliminare all'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie - venga estesa ad altre specifiche ipotesi previste dalle disposizioni in esame. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 29

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

L'articolo in esame **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** nazionale in quanto la spesa ivi prevista, pari complessivamente a € 4.130.520.000,00, risulta integralmente coperta dalle risorse già assegnate all'Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea tramite il NextGenerationEU.

In particolare, l'onere finanziario è imputato sulle somme stanziare per la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Energia rinnovabile, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4 del PNRR, per i seguenti importi: Investimento 1.1 "Sviluppo di sistemi agri-voltaici" euro 1.099.000.000,00; Investimento 1.2 "Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili" euro 795.500.000,00; Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare" euro 2.236.020.000,00.

Quanto alle singole disposizioni il **comma 1** istituisce appositi Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili. In particolare, viene previsto che le misure originarie del PNRR di cui alla Missione 2 – Componente 2 (M2C2) siano incluse in un programma di incentivi finalizzato a concedere contributi a fondo perduto per progetti rientranti negli investimenti "Sviluppo agrovoltaico" (Investimento 1.1), "Promozione delle rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo" (Investimento 1.2) e "Sviluppo del biometano, secondo criteri di economia circolare" (Investimento 1.4). Viene dunque definito il quadro normativo di riferimento che consente l'attivazione di tali strumenti incentivanti, collegandoli esplicitamente alle linee di investimento del PNRR sopra indicate e richiamando le finalità strategiche ad esse sottese (incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, promozione dell'autoconsumo collettivo e valorizzazione del biometano da fonti agricole).

Il **comma 2** individua nel Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. il soggetto incaricato della gestione dei tre programmi di sovvenzione. La norma definisce l'obbligo di stipulare per ogni programma di investimento degli specifici accordi attuativi tra il GSE ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con la specifica della descrizione del processo decisionale, i requisiti della politica di sovvenzionamento associata, l'importo coperto dall'accordo di attuazione, con

l'obbligo di utilizzare i proventi non utilizzati del regime, anche oltre il 2026, per gli stessi fini politici ed i requisiti di monitoraggio, audit e controllo, per come puntualmente riportata all'interno del PNRR. Con la stipula dell'accordo di attuazione, la norma stabilisce anche il subentro del GSE al Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica nell'erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 3** garantisce continuità e coordinamento con il quadro normativo primario definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare con l'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), che disciplina gli strumenti di attuazione delle misure PNRR "Biometano", "Agrivoltaico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili". In tale contesto, si conferma che i programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai relativi provvedimenti attuativi (Decreti Ministeriali) non subiscono modifiche sostanziali, né sotto il profilo oggettivo (finalità, soggetti beneficiari, tipologia dei costi ammissibili), né sotto il profilo procedurale (regimi di selezione) con esclusione delle disposizioni concernenti il termine di entrata in esercizio, che è stabilito negli atti di concessione ovvero nei relativi addenda di cui al comma 6 e comunque non potrà superare 24 mesi dalla comunicazione degli atti di concessione; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai benefici. Restano pertanto pienamente vigenti e operativi i decreti attuativi già adottati in attuazione delle citate lettere del D.lgs. 199/2021, i quali disciplinano nel dettaglio le misure agevolative di riferimento, e continuano a costituire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle relative linee PNRR. La norma in oggetto non introduce nuovi regimi di aiuto, ma si limita a regolare e razionalizzare la fase gestionale e finanziaria delle misure già notificate e autorizzate dalla Commissione europea. Il mantenimento dell'impianto originario assicura continuità giuridica e certezza regolatoria per i beneficiari, evita interruzioni o duplicazioni procedurali.

Il **comma 4** introduce la clausola generale che vincola l'attuazione dei programmi di investimento al pieno rispetto del principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il **comma 5** dispone la non cumulabilità dei contributi a fondo perduto concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

Il **comma 6** definisce il cronoprogramma essenziale per l'attuazione delle misure e la realizzazione degli interventi finanziati, in coerenza con le tempistiche stringenti del PNRR. In primo luogo, viene fissato il termine ultimo entro cui devono essere sottoscritti gli accordi di finanziamento con i beneficiari finali (30 giugno 2026) a saturazione del costo totale di ogni programma di investimento.

Il **comma 7** stabilisce che le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte del GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento all'uopo istituito.

Il **comma 8** descrive i meccanismi operativi e procedurali attraverso cui il programma verrà messo in pratica, prevedendo in particolare l'adozione di specifici strumenti di regolazione operativa. Inoltre, i regolamenti dovranno recepire tutte le condizioni normative (ad es. divieti di cumulo, soglie massime, criteri DNSH già menzionati) assicurando coerenza con la disciplina nazionale ed europea.

Il **comma 9** disciplina gli aspetti finanziari e contabili della gestione del programma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione transitoria dei contributi da parte del GSE ai beneficiari finali, nelle more della formalizzazione degli accordi attuativi con il MASE, e nei confronti dei beneficiari con progetti già attivi e che necessitano di trasferimenti finanziari a seguito di presentazione di specifica rendicontazione dei costi sostenuti. La disposizione prevede la facoltà per il GSE di anticipare i contributi di cui al presente articolo mediante risorse nella propria disponibilità, nel limite del dieci per cento dell'ammontare complessivo dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1, e garantendo in ogni caso l'equilibrio economico finanziario del bilancio. La previsione stabilisce

anche che le somme esistenti sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR, nonché sulle corrispondenti contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del PNRR, non possono essere soggette ad esecuzione forzata. Sui medesimi fondi non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. La presente disposizione garantisce che tutte le risorse PNRR, sono non solo vincolate alle finalità programmatiche, ma anche protette contro qualsiasi tentativo di aggressione da parte di terzi tramite pignoramento o sequestro forzoso, fino all'integrale utilizzo per gli scopi previsti.

Il **comma 10** autorizza la spesa, nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2026, necessaria a fronteggiare gli impegni già contrattualizzati nell'ambito della misura "Idrogeno nei settori hard-to-abate" prima della sua espunzione dal PNRR. L'importo di 16 milioni di euro corrisponde al fabbisogno residuo per completare due progetti pilota attualmente in esecuzione, unitamente ai relativi costi di assistenza tecnica (convenzione operativa con Invitalia). Si tratta, dunque, della copertura finanziaria delle obbligazioni già assunte e non di nuovi interventi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 del PNRR.

Nello specifico la copertura dell'onere avviene mediante riallocazione di risorse interne senza impatto incrementale sulla finanza pubblica. La misura M2C2 Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys)", anch'essa parte della Missione 2 del PNRR, presentava una dotazione iniziale di 500 milioni di euro (successivamente integrata da ulteriori 90 milioni nell'ambito del capitolo REPowerEU) destinata a finanziare progetti di produzione e utilizzo locale di idrogeno verde in siti industriali dismessi con target di completamento di 12 impianti previsti per il 30 giugno 2026. I progetti ad oggi approvati (oltre 50) ed in corso nell'ambito della predetta Misura garantiscono con ampio margine il conseguimento del target PNRR.

Per questa Misura risultano risorse residue (economie non riallocabili) per importi superiori a 20 milioni di euro. Si precisa che le economie derivanti dalla fase attuativa dell'Investimento 3.1, ad esempio per rinunce per alcuni progetti, non sono più riallocabili nell'ambito della medesima misura, dato il completamento degli iter di aggiudicazione e l'impossibilità di attivare nuovi interventi nel ristretto orizzonte temporale rimanente del PNRR. Le risorse liberate, parallelamente a quanto già avvenuto per precedenti misure PNRR, sono destinate alla copertura del presente articolo.

ART. 30

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 1 reca, alla lettera a), modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, allo scopo di attuare quanto previsto dall'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 29 dicembre 2025 sul provvedimento concernente misure per sostenere la priorità Housing nell'ambito della riprogrammazione connessa alla Mid-term Review (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione si limita a prevedere la possibilità di modificare i cronoprogrammi degli Accordi per la coesione nel rispetto delle disponibilità annuali, in termini di competenza e di cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021 – 2027, non solo laddove l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero

al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione, ma anche, in coerenza con la natura "pattizia" degli Accordi per la coesione, in ogni altro caso individuato d'intesa tra le Parti.

Trattasi, conseguentemente, di una disposizione di contenuto meramente ordinamentale, da cui non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica dal momento che la modifica dei cronoprogrammi degli Accordi per la coesione è autorizzata esclusivamente nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione in termini di competenza e di cassa, in linea, peraltro, con quanto previsto dall'articolo 1, comma 754, della legge di bilancio per l'anno 2026.

Al **comma 1, lett. b)** si prevede l'incremento dal 10 per cento al 20 per cento dell'entità delle anticipazioni di cassa previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto – legge n. 124 del 2023 concedibili entro ciascuno anno finanziario e per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il previsto incremento della percentuale massima di anticipazione concedibile opera nei limiti delle risorse già stanziato e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, senza pertanto determinare effetti di accelerazione della spesa.**

Il comma 2 si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno e rilancio del settore turistico nazionale, rafforzando la dotazione finanziaria, nella misura complessiva di 200 milioni di euro, destinata alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico previste dall'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito un quadro programmatico per il sostegno al settore turistico attraverso misure straordinarie orientate al rilancio strutturale del comparto.

Con delibera n. 77/2024 del 29 novembre 2024, relativa all'imputazione programmatica alle amministrazioni centrali della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha assegnato al Ministero del turismo risorse pari a 121.138.038,00 euro. Con la disposizione in commento tale somma viene incrementata di complessivi 200 milioni di euro.

In particolare, il citato articolo 178 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale capitolo 7120, in gestione al Centro di Responsabilità n. 7 del Ministero del turismo) un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, è stato incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Tanto premesso, la disposizione in commento prevede l'assegnazione al Ministero del turismo di ulteriori 200 milioni di euro per il finanziamento delle iniziative sopra richiamate mediante apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e che, come precisato nel successivo **comma 3**, dovrà indicare il cronoprogramma procedurale e finanziario delle iniziative finanziabili, in coerenza con le disponibilità annuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione in termini di competenza e di cassa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, trattandosi di riprogrammazione delle risorse FSC già stanziati e assicurandosi, in tal modo, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, le risorse sono assicurate:

a) quanto a complessivi 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare;

b) quanto a complessivi 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 3** prescrive che la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 deve indicare il cronoprogramma procedurale e finanziario delle iniziative finanziabili, in coerenza con le disponibilità annuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione in termini di competenza e di cassa. **La disposizione ha carattere ordinamentale ed è pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.**

Il **comma 4** autorizza lo stanziamento di risorse pari a complessivi 90 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartite in 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e in 80 milioni di euro per l'annualità 2027.

Dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa opera nell'ambito delle risorse disponibili del FSC 2021-2027, che risultano già assegnate al Dipartimento delle politiche di coesione e libere da impegni.

Il **comma 5** prevede che le risorse non impegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, di integrazione della dotazione finanziaria del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, che viene corrispondentemente ridotto, sono destinate, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione al finanziamento:

a) del completamento dell'investimento relativo al complesso de La Balzana situato nel comune di S. Maria La Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 61/2020 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;

b) dell'infrastruttura di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

Il **comma 6** reca la copertura finanziaria del comma 5, prevedendo che ai relativi oneri, pari complessivamente a 15,7 milioni di euro, si provveda a valere delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, successivamente integrato sul piano finanziario con risorse del medesimo Fondo dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio

2020, che non risultino impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. **Il Programma operativo complementare è conseguentemente ridotto per un importo pari agli oneri sopra indicati.**

Dal momento che le citate risorse costituiscono economie maturate nell'ambito del predetto programma, derivanti da risorse FSC assegnate e non impegnate, l'attuazione del comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tale riguardo, si illustra di seguito il percorso normativo e amministrativo che ha determinato la disponibilità di **economie maturate su una dotazione originaria di 445 milioni di euro**, nell'ambito delle due iniziative finanziate con risorse del Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale *“Governance e Capacità Istituzionale”* 2014–2020: *“Circolare attuativa ai sensi della Legge n. 79/2022”*; *“Professionisti al Sud – articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152/2021”*.

La legge n. 178 del 2020, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, all'articolo 1, comma 179, ha previsto la possibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, per le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle politiche di coesione - in particolare le regioni del Mezzogiorno - di assumere personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti assunzionali, fino a 2.800 unità e per una durata massima di 36 mesi, entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (POC).

Per dare attuazione alla citata misura, sono stati pubblicati due bandi di concorso nelle Gazzette Ufficiali n. 27 del 6 aprile 2021 e n. 82 del 15 ottobre 2021, che hanno determinato l'assunzione di un numero di 1.164 unità, per un totale di risorse impegnate pari a circa 90 milioni di euro.

Successivamente, l'articolo 11 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha disciplinato l'utilizzo delle risorse non impegnate nell'ambito dei citati concorsi, a causa dell'insufficiente numero di idonei o della mancata accettazione delle proposte di assunzione. In virtù di tale disposizione, le risorse in questione potevano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti dotati di analoga professionalità tecnica, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

La durata dei contratti non poteva superare i 36 mesi, nel rispetto dei limiti di spesa e delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

La c.d. *“Circolare attuativa ai sensi della Legge n. 79/2022”*, ha autorizzato le amministrazioni destinatarie alla selezione di esperti per un importo complessivo pari a euro 245.788.124, consentendo la contrattualizzazione di oltre 1.500 professionisti presso circa 900 amministrazioni, per un totale di risorse impegnate pari a euro 174.830.225, **generando economie di spesa pari a euro 70.957.899.**

In aggiunta a quanto sopra, con il decreto-legge n. 152 del 2021 è stata introdotta la misura *“Professionisti al Sud”*, che ha consentito all'Agenzia per la Coesione Territoriale di stipulare contratti di collaborazione, della durata massima di 36 mesi con professionisti ad alta specializzazione destinati a fornire supporto tecnico agli enti locali del Mezzogiorno.

L'onere derivante dall'attuazione della misura in esame, nel limite di 67 milioni di euro, è stato posto anch'esso a carico del POC *“Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020”*.

L'iniziativa ha consentito la contrattualizzazione di 360 unità di esperti, per un totale di risorse impegnate pari a circa 20 milioni di euro, **con economie residue stimate in circa 47 milioni di euro.**

Da ultimo, l'articolo 6 del decreto-legge n. 60 del 2024 ha previsto la possibilità per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud di poter utilizzare le risorse POC non ancora impegnate alla

data del 31 luglio 2024 per finanziare ulteriori azioni di supporto tecnico e amministrativo, nonché interventi di digitalizzazione, in coerenza con il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica “Capacità per la Coesione” 2021–2027. Per il finanziamento di alcuni di tali progetti, ad oggi, risultano impegnate risorse per importi pari, complessivamente, ad euro 42.211.876.

Premesso quanto sopra, si riporta nella tabella seguente l’indicazione dei costi relativi a ciascuna delle tre misure sopra illustrate, con separata evidenziazione delle somme impegnate e delle conseguenti economie maturate.

Descrizione	Dotazione da Programma	Costo ammesso a finanziamento	Economie
<i>Concorso coesione SUD (L. Bilancio 2021, art. 1, c. 179)</i>	445.000.000,00	90.000.000,00	0,00
<i>Circolari attuative ai sensi della Legge n. 79/2022</i>		245.788.124,00	70.957.899,00
<i>Professionisti al Sud (art. 31 bis, c. 7,8,9 d.l. n. 152/2021, convertito in L. n. 233/2021)</i>		67.000.000,00	47.000.000,00
<i>Progetti finanziati in ragione dell’art. 6 del DL 60 del 2024</i>		42.211.876,00	0,00
Totale		445.000.000,00	445.000.000,00

All’uopo, si precisa che l’articolo 1, comma 721, secondo periodo, della legge di bilancio per il 2026, ha previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di dette economie nella misura di 50 milioni di euro. **Conseguentemente, risultano allo stato ancora disponibili economie nella misura di euro 67.957.899,00.**

**ART. 31
(Disposizioni finanziarie)**

L’articolo in commento istituisce e disciplina il Fondo per gli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il **comma 1** istituisce formalmente, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo, prevedendo, come dotazione iniziale, l’importo di 350 milioni di euro per l’anno 2026.

La dotazione originaria del fondo è destinata a finanziare le seguenti attività:

- gli investimenti correlati a quelli previsti dal PNRR;
- gli investimenti diretti ad assicurare l’operatività e a potenziare l’efficacia degli interventi finanziati tramite il PNRR, anche in vista della conclusione di quest’ultimo secondo il cronoprogramma fissato dalla Commissione europea;

- specifiche iniziative, da individuare con il decreto di cui al comma 3, relative alle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione, di audit e di controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari.

Il **comma 2** chiarisce le modalità di alimentazione periodica del fondo, per la quale è previsto l'utilizzo sia delle economie di spesa maturate dalle diverse Amministrazioni centrali nell'ambito delle misure del PNRR di propria titolarità, sia delle economie maturate a seguito del completamento degli interventi PNRR da parte dei soggetti attuatori, quali risultanti dal sistema «ReGiS» alle date del 30 giugno 2026 e del 31 dicembre 2026.

All'uopo, la norma in commento demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, la determinazione dell'entità delle economie destinate ad alimentare il Fondo.

La disposizione in commento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che, a regime, il fondo sarà alimentato ricorrendo alle economie di spesa conseguite dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi inclusi nel PNRR e i soggetti attuatori dei medesimi.

L'importo di tali economie, ad ogni buon conto, non è ad oggi predeterminabile, dal momento che queste, maturate tanto dalle Amministrazioni centrali quanto dai soggetti attuatori degli interventi PNRR, dovranno essere valutate alla luce delle risultanze del sistema «ReGiS» al 30 giugno 2026 e al 31 dicembre 2026.

Il **comma 3** rimette la ripartizione delle risorse del Fondo a beneficio delle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissandone altresì gli ulteriori contenuti:

- a) definizione dei criteri di ripartizione tra le Amministrazioni beneficiarie delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti e delle iniziative di cui al comma 1;
- b) definizione dei criteri di selezione degli interventi ammissibili a finanziamento;
- c) disciplina delle modalità di erogazione delle risorse;
- d) disciplina delle procedure di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse assegnate, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di gestione dei fondi del PNRR.

Il presente comma reca previsioni di natura meramente programmatica, non comportando, per l'effetto, nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4**, infine, provvede ad individuare le modalità di iniziale finanziamento del fondo, per l'importo di 350 milioni di euro, chiarendo che si provvede a valere:

- su quota parte delle economie di spesa maturate nell'ambito delle misure del PNRR, di titolarità delle Amministrazioni centrali;
- sulle economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori, quali risultanti dal sistema «ReGiS» alla data del 31 ottobre 2025.

La disposizione in commento non determina nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la dotazione iniziale del fondo sarà costituita dalle economie di spesa conseguite dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi inclusi nel PNRR e i soggetti attuatori dei medesimi.

ART. 32
(Clausola di salvaguardia)

1. La disposizione chiarisce l'ambito territoriale di applicazione del decreto, prevedendo che le relative norme operino anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 33
(Entrata in vigore)

L'articolo reca disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Allegato 1

(Art. 7, comma 1)

Regione	Provincia/province
Abruzzo	Chieti
Basilicata	Potenza
Calabria	Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania	Caserta
Emilia-Romagna	Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone, Udine
Lazio	Roma
Liguria	La Spezia, Savona
Lombardia	Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche	Ancona, Ascoli Piceno
Molise	Campobasso
Piemonte	Asti, Cuneo, Torino
Puglia	Brindisi
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana	Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen
Umbria	Terni
Veneto	Treviso, Venezia, Verona

Allegato 2

(Art. 16, comma 7)

Tabella – ambito di competenza delle Direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze

Direzione territoriale del Dipartimento della giustizia tributaria	Ambito territoriale di competenza -Regioni in cui sono presenti le sedi delle Corti di giustizia tributaria
Sede di Milano	Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta
Sede di Roma	Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria
Sede di Napoli	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia